

costituire le délit de vagabondage. Mais le simple refus d'un étranger de donner à l'autorité les renseignements qu'elle a droit d'exiger, n'étant pas une circonstance admise par la loi pour établir le délit de vagabondage, il en résultera que les tribunaux s'abstiendront de prononcer l'expulsion de l'étranger ; car, dans le cas contraire, leurs jugements seraient exposés à être annulés pour excès de pouvoir. Ainsi, la loi proposée, en conférant aux tribunaux l'expulsion des étrangers dans le cas prévu par l'article premier, serait dépourvue de sanction, et demeurerait sans effet.

Pour éviter cet inconvénient, l'autorité administrative doit reconnaître qu'à elle seule appartient le droit d'accorder ou de refuser aux étrangers la permission de séjourner dans les États, qu'à elle seule appartient le pouvoir de les obliger, même par la force, à sortir du territoire, lorsqu'elle a de justes motifs pour les considérer comme des ennemis de l'ordre ou comme dangereux pour la sûreté publique. Un tel pouvoir, conféré aux tribunaux, pourrait présenter les plus graves inconvénients, à raison de la publicité que l'autorité administrative serait obligée de donner à des renseignements qui, de leur nature, doivent demeurer secrets. Telles sont les considérations que j'ai cru devoir présenter sur la première proposition de la Commission chargée de l'examen du projet.

Quant aux observations de la Commission qui tendent à faire considérer comme vexatoire le projet de loi, elles sont complètement justifiées par les dispositions de l'art. 3, qui en obligeant les régnicoles à être munis d'un passeport pour circuler dans les communes d'une même province, met en quelque sorte tous les habitants du territoire en état de suspicion,

comme en France dans les mauvais jours de la révolution de 1792; il est évident que pareille prescription aura l'effet d'exposer d'honnêtes personnes à être traitées comme des mal-fauteurs, comme des vagabonds, pour n'être pas munies des pièces requises.

Pour éviter de pareils abus, l'autorité administrative, par les moyens qui sont en son pouvoir, doit faire rechercher et reconnaître toutes les personnes suspectes, et transmettre leurs signalements aux carabiniers et aux agents de police subalternes. Les lois existantes suffisent pour exercer cette surveillance incessante sur cette classe de personnes, qui a toujours été un sujet d'allarme pour la société. Inutile donc de soumettre à des mesures gênantes une population entière, pour obtenir un résultat qu'on peut se procurer d'une manière plus efficace par les moyens autorisés par les lois en vigueur.

D'après ces observations et d'après surtout les considérations présentées par M. le rapporteur de la Commission, je conclus, avec la conviction la plus entière, que le projet de loi dont il s'agit est inutile, inefficace, dépourvu de toute sanction, et qu'il peut, sans motif, exposer l'autorité à provoquer des mesures injustes et vexatoires. J'estime, en conséquence, avec la Commission que le projet doit être rejeté.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Debbo avvertire il Senato che non siamo più in numero sufficiente per deliberare. Io propongo al Senato di radunarsi domani, alle ore dieci, negli uffizi, e tener quindi al tocco la seduta pubblica.

(Adottato.)

(Gazz. Piem.)

La seduta è sciolta alle ore cinque e mezzo.

(Verb.)

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1848

—46—

PRESIDENZA DEL MARCHESE ALFIERI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Relazione ed adozione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo per il 1° bimestre 1849 — Annunzio della morte del senatore cavaliere Luigi Colla — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il 1° bimestre 1849 — Seguito della discussione e reiezione del progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza.*

Si apre la seduta all'una e mezzo pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato senza osservazioni. (Verb.)

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la continuazione della discussione sul progetto di legge di pubblica sicurezza; tuttavia, considerata la ragione emessa ieri dal ministro delle finanze, affinché il Senato prendesse in particolare considerazione il progetto relativo alla percezione di alcuni pagamenti pel primo bimestre del 1849, io sarei per domandare al Senato se crede opportuno passare alla discussione di questa legge prima di continuare la discussione dell'altra sulla pubblica sicurezza già intrapresa ieri.

(Il Senato acconsente che si discuta prima la legge di finanza.)

Il relatore conte De Cardenas ha la parola. (Gazz. Piem.)

RELAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ATTIVO PER IL 1° BIMESTRE 1849.

DE CARDENAS, relatore, legge la relazione della Commissione sui due progetti di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio 1849; il primo, cioè, concernente l'autorizzazione al Governo per il 1° bimestre del 1849 di percepire le imposte; il secondo concernente l'autorizzazione pure per il 1° bimestre di fare i pagamenti indispensabili per il servizio dello Stato. (V. Doc., pag. 276.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Darò lettura dell'intero progetto di legge riguardante l'autorizzazione provvisoria sulla percezione delle imposte. (Legge.)

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, ripasserò a quella dei singoli articoli.

Letti i 6 articoli della legge, sono approvati.)
(Gazz. Piem.)

**ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE
CAVALIERE LUIGI COLLA.**

IL PRESIDENTE. Signori, prima che si proceda allo squittinio segreto per l'approvazione della legge, debbo nuovamente con mio sommo rammarico annunziare alla Camera che essa ha perduto uno de' suoi membri nella persona del cavaliere Luigi Colla.
(Gazz. Piem.)

QUARELLI, segretario, dopo questa comunicazione procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge concernente la percezione delle imposte. (Si ha il seguente risultato: 34 voti su 34 votanti.)
(Gazz. Piem.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PASSIVO PER IL 1° BIMESTRE DEL 1849.

IL PRESIDENTE. La legge è approvata all'unanimità. Ora bisognerebbe passare all'esame della legge per l'autorizzazione provvisoria delle spese del primo bimestre del 1849, approvata dalla Camera dei deputati. Darò lettura dell'intero progetto. (Lo legge.)

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, si passa a quella particolare degli articoli. Leggerò il primo articolo. (Lo legge.) (Vedi la relazione, vol. Doc., pag. 276.) Non essendo da alcuno domandata la parola, lo pongo ai voti. (È adottato.)

Darò lettura dell'articolo 2°. (Legge l'articolo 2°.)

A quest'articolo si riferisce l'emendamento della Commissione. Onde si possa procedere meglio nella discussione, darò nuovamente lettura dell'articolo. (Rilegge l'articolo.)

L'emendamento della Commissione proporrebbe invece delle parole: *ed alle spese ordinarie fisse iscritte a favore della lista civile*, le seguenti: *ed alla somma provvisoriamente stata inserita nel progetto di bilancio per la lista civile.*

(Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Se non importasse assai meno non ritardare l'approvazione di questa legge, io non dubiterei di unirmi alla Commissione per adottare un'espressione che sembra più propria. Ma siccome le espressioni usate nell'articolo del progetto di legge, salvo una specie d'improprietà, suonano lo stessissimo senso, così a mio avviso conviene assolutamente tralasciare l'emendamento e adottare la legge quale si trova. E per verità anzitutto parliamo di ciò che concerne la Corona. La sua dotazione, se dev'essere fissa a termini dell'articolo 19 dello Statuto, dev'essere desunta dalla media dei dieci ultimi anni. Quindi questa spesa, che è fissa, riesce anche, in virtù dello Statuto, affatto indipendente da ogni indagine del Parlamento circa la sua gestione. Probabilmente nella Camera de' deputati si è voluto supporre che oltre alle spese fisse ed ordinarie potessero avvenirne di quelle straordinarie, come sarebbe, per esempio, nel caso di riparazione ai palazzi; le quali spese per riparazioni non erano

prevedibili, o, se erano prevedibili, sono a carico del proprietario e non dell'usufruttuario. Se questa è stata l'idea, sia del Ministero, sia della Camera dei deputati, certamente non sembra che sia soggetto di censura. Ma intanto la spesa ordinaria e fissa, cui si riferisce l'articolo in discorso, non può a meno di corrispondere a quella intera della dotazione.

Se questo è, come non può a meno di essere, non gioverebbe nemmeno indagare quali possano essere le spese straordinarie della lista civile. Di certo non son quelle che, sebbene per semplice indicazione sono con tal vocabolo qualificate nel bilancio, tuttavia fanno sempre parte della dotazione, epperò d'una somma fissa e di una spesa ordinaria per lo Stato. Non rileva poi che questa spesa, per norma ed interesse o chiarezza dell'amministrazione della lista civile, si applichi a spese ordinarie o straordinarie. Ciò non appartiene più all'economia dello Stato, che è sorvegliata dalle Camere, ma spetta soltanto all'economia domestica del Sovrano, a cui solo appartiene di regolarla. Ripeto adunque che, malgrado la maggior esattezza di locuzione dell'emendamento proposto, convenga mantenere il tenore del progettato articolo, affinché non s'indugi l'approvazione definitiva della legge senza un'assoluta necessità, senza che possa derivarne danno, impaccio o ragionevole difficoltà.
(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Avrei desiderato di non fare nessuna osservazione sopra di questa legge, precisamente per i motivi di urgenza accennati dall'onorevole senatore Giovanetti; e se mi sono deciso ad esporre i riflessi che motivarono le conclusioni della Commissione di cui ho l'onore di far parte, fu per aver io trovato un impedimento materiale, il quale nasce da questa legge istessa, e rende impossibile di provvedere alle emergenze della lista civile.

La lista civile non è fissata tuttavia; ma la sua base si trova nelle disposizioni dell'articolo 19 dello Statuto, ove è detto che la dotazione della Corona è conservata, durante il regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni, e per l'avvenire verrà stabilita per la durata d'ogni regno.

Ciò posto, io dico: o si è voluto considerare l'azienda della Casa come una delle aziende generali dello Stato, ed in tal caso, prima di inscrivere il suo bilancio sul progetto di bilancio generale passivo, conveniva ch'ella stessa fosse consultata. Perciocchè le regole dell'amministrazione nostra finanziaria, a cui non si è ancora, ch'io sappia, derogato, sono tali che, prima di presentare il suo bilancio, ciascuna azienda dee formare lo stato delle sue spese straordinarie nuove e straordinarie in corso, e questo stato debb'essere trasmesso al Ministero delle finanze e rassegnato all'approvazione del Re, e dopo si compila il bilancio.

Che se poi la lista civile si considera come amministrazione del tutto privata, in tal caso non regge la distinzione delle spese ordinarie e straordinarie, dappoichè, stabilita una volta la cifra della dotazione, io credo che il Parlamento nè voglia nè debba entrare nella discussione sul modo con cui piace a S. M., nel particolar suo interesse, di ordinare la distribuzione delle spese nella sua Casa.

Io vedo nella presentazione di bilancio, fatta alla Camera dei deputati, stabilita una somma, la quale debbo dire non essere quella delle somme del decennio; ma ciò non monta per ora, perchè, se non lo è, si potrà in processo definire. Sarà maggiore, sarà minore, tocca al Parlamento il deciderlo, e s'aspettano le sue risoluzioni. L'attuale difficoltà sta in che si sono distribuite le spese della lista civile in ordinarie e straordinarie, e col progetto di legge che ci occupa è fatta facoltà ai capi di dicastero di provvedere solamente al pagamento delle spese d'indole fissa ed ordinaria.

Ora io domando come si possano stabilire queste divisioni di spese per la lista civile, se il bilancio non è fatto ancora, e non fu fatto per la semplicissima ragione che, non conoscendosi la somma della dotazione della Corona, mancava il primo essenziale elemento per formare un bilancio.

Dunque, tostochè all'aprirsi dell'esercizio 1849 io domanderò al ministro di finanze un acconto per progredire nelle spese della lista civile, egli a sua volta esigerà, perchè la legge così prescrive, ch'io presenti la nota delle spese d'indole fissa ed ordinaria.

E qui due difficoltà si affacciano: la prima che si dovrebbe in conseguenza entrare in discussione del bilancio del montare degli stipendi mensili o trimestrali, com'è disposto all'articolo 3 di questo progetto, cosa che sarebbe assolutamente contraria allo spirito dello Statuto, in cui per l'assegnamento della Corona non si parla che d'una dotazione, senza che il Principe sia tenuto a render conto dell'impiego.

La seconda difficoltà è che questa divisione di spese non esiste, perciocchè quella indicata dal ministro nella sua relazione è soltanto figurativa e copiata dal bilancio 1848. Ma le spese del 1848 sono a quest'ora consuete, e non possono servir di base a quelle del 1849, in cui le esigenze del servizio possono richiedere tutt'altro riparto.

Intanto il Ministero, essendo vincolato da una disposizione di legge, non potrà autorizzare il pagamento in massa dell'importare dei due bimestri, e si corre rischio di vedere incagliato il servizio.

Tale è l'inconveniente che io rimirai gravissimo nell'esecuzione di questo progetto di legge, e per cui mi son risoluto a parlarne; inconveniente tutto materiale, e che, a parer mio, verrebbe tolto di mezzo coll'emendamento proposto dalla Commissione.

Che se, attesa l'urgenza di dar corso alla legge, il Senato crede che il ministro possa essere tuttavia autorizzato a spedire il pagamento di un bimestre alla lista civile, io non insisterei altrimenti sulla mia osservazione; ma, quando il ministro non potesse essere autorizzato ad ordinar il pagamento, si renderebbe indispensabile la suggerita modificazione all'art. 2 della legge. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Faccio osservare che manca il ministro di finanze. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Io proporrei di sospendere la discussione sull'articolo secondo, riserbandola allorchè sarà presente il ministro di finanze. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io l'ho fatto avvertire che il Senato era radunato, e che si trattava di materia riguardante al suo ministero.

Intanto darò lettura dell'art. 3. (Lo legge) (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Non già per fare la menoma osservazione su questo articolo, ma solo per far rilevare al Senato una incongruenza o contraddizione che s'incontra in questa legge, ho chiesta la parola. Questo articolo è così concepito. (Ne dà lettura)

Quando una legge contiene una eccezione, una esclusione, bisogna che l'eccezione e l'esclusione versino sopra quella stessa materia alla quale appartiene la regola generale. Ora la regola generale di questo articolo è che tutte le pensioni militari, tutti gli stipendi che si pagano mensilmente, siano per un bimestre pagabili. L'esclusione invece è per gli stipendi che si pagano a trimestri. Se si pagano a trimestri, non è possibile che se ne preveda il pagamento in un bimestre. Io vedo adunque una contraddizione così palese, che non vale la pena di spendervi intorno molte parole: dirò piuttosto che questa non deve essere che una inavvertenza, prodotta da che la

legge venne proposta per tempo maggiore, e che la Camera dei deputati ridusse ad un bimestre la chiesta autorizzazione, senza por mente che, riducendo la prima parte della legge ad un bimestre, non potea più aver luogo l'esclusione dei pagamenti scadenti un mese dappoi.

Io propongo pertanto, non già che si faccia a quest'articolo un emendamento non strettamente necessario, in quanto che questa incongruenza in una legge di urgenza, se ne sfigura la compilazione, non nuoce al servizio che se ne trarrà, ma che, dato il caso vi fosse qualche altra ragione perchè la legge dovesse ritornare alla Camera dei deputati per essere emendata in altra parte, si faccia anche sparire dalla legge questa contraddizione. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Alla Commissione non era sfuggita la contraddizione di cui fa cenno l'onorevole preopinante, ma pel motivo di non portare ritardo, perchè questa legge preme, si è pensato di soprassedere sopra queste imperfezioni, come anche sopra qualche altra simile. Pure sul riflesso che...

(Gazz. Piem.)

MANNÒ. (Interrompendo) Aderisco pienamente, anzi anticipatamente ho già aderito a che si passasse sopra questa osservazione; ma, qualora la legge dovesse nuovamente uscire la sua via, io chieggo che si corregga anche questa incoerenza.

IL PRESIDENTE. Allora domanderò al Senato se intenda di adottare l'articolo 3, colla riserva di emendarne la relazione in quella parte nel caso di altre correzioni.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI non vede nell'espressione dell'articolo una contraddizione, ma solo una superfluità. (Verb.)

MANNÒ. Forse la parsimonia delle mie parole ha potuto nuocere allo schiarimento della mia idea, ma la contraddizione non mi pare meno palese, dopo le osservazioni del preopinante: un bimestre non può contenere un trimestre. I pagamenti a mese, che sono la regola generale, non possono essere ridotti da un'eccezione che abbia riguardo ai pagamenti a trimestre, perchè la regola generale sarebbe allora più ristretta dell'eccezione. La cosa procederebbe altrimenti se si fosse detto, per esempio, che sono autorizzati i pagamenti degli stipendi minori di lire 2,000, non così i superiori, quantunque paghinsi mensilmente. Allora la regola e l'eccezione avrebbero corrispondenza; ma, essendosi detti esclusi i pagamenti a trimestri, ognun vede la contraddizione che incontrasi nel contesto di questa legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Devo rendere la Camera informata che il ministro di finanze, a cui è stato mandato l'invito d'intervenire alla seduta, non si è potuto ritrovare nè alla Segreteria, nè alla Camera de' deputati e nemmeno al suo domicilio.

(Gazz. Piem.)

MANNÒ. Io proporrei di sospendere questa discussione momentaneamente. (Gazz. Piem.)

(In questo mentre sopraggiungono i ministri delle finanze e della guerra.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Sarà bene che il signor senatore Di Castagnetto ripeta le obiezioni già dette, affinchè il signor ministro le conosca. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO ripete le osservazioni fatte nell'articolo 2°. (Gazz. Piem.)

RICCI, ministro delle finanze. Questa redazione, come è ben noto alla Camera, fu presentata dal mio predecessore, dimodochè io non ne aveva ponderato bene tutte le parole. Pare per altro che questa espressione della spesa ordinaria fissa debba interpretarsi a favore della lista civile. Per quanto alla significazione ordinaria e rigorosa, essa non sembra esat-tissima; nondimeno deve intendersi nel senso di 2/12 di tutti

quagli assegnamenti. È forse inusata la espressione di spesa ordinaria fissa, ma è compatibile se si osservi che l'assegnamento fatto alla lista civile cambia in qualche modo natura, perchè non è ancor determinato l'andamento di essa.

In quanto alla sorveglianza, questa non è cosa che riguardi più la Camera. L'azienda della Casa spenderà nel modo che crederà meglio; ne renderà conto, per dir così, direttamente al Re, ma è necessaria l'assegnazione della lista civile.

Riassumendo, dico che per quanto forse si amino esatte le espressioni di *spese ordinarie fisse*, siccome tali spese son tutte fisse, almeno per quanto riguarda alle finanze ed al carico che spetta allo Stato, così vogliono intendere nel senso che autorizza il Ministero a poter rilasciare i mandati pei 2/12 dell'intero assegnamento. (Gazz. Piem.)

STAMA. A maggiore spiegazione e conferma di quanto è venuto molto acconciamente discorrendo il signor ministro di finanze, mi sia lecito di aggiungere una semplice osservazione, che giova mirabilmente a determinare il vero, l'unico concetto che possano avere le parole del progetto di legge, intorno alle quali si aggira la presente discussione.

Se nel progetto di bilancio, che è stato presentato all'altra Camera, vi si nota, a riguardo della lista civile, la distinzione di spese ordinarie fisse e di spese straordinarie, questa distinzione, a parer mio, non vi si è già inserita nè potuto inserirsi per determinare l'uso e l'impiego delle varie somme che figurano nell'una o nell'altra delle categorie delle spese suddette, e che insieme unite formano il montare totale della somma in cui provvisoriamente è fissata la lista civile, ma sibbene al semplice ed unico oggetto di dimostrare le basi sulle quali ebbe luogo una simile fissazione. Infatti l'uso e l'impiego della somma stanziata dal Parlamento per la lista civile è fuori totalmente dell'ispezione di questo: a lui si appartiene solo ed unicamente di stabilire e fissare col bilancio generale dello Stato il montare della dotazione, ossia della lista civile. Questa una volta determinata, l'azienda privata del Re dispone della somma stanziata come meglio le pare e piace, erogandola in spese ordinarie e straordinarie, secondochè può meglio convenire all'interesse del patrimonio che amministra.

Ma siccome per istabilire e fissare la somma totale della dotazione, ossia della lista civile, era d'uopo di aver presenti varii oggetti a cui doveva provvedersi, così per semplice dimostrazione si sono distinte le varie categorie a cui gli oggetti medesimi si riferiscono, attribuendo a ciascuna di esse categorie altrettante somme determinate ed atte a far fronte ai relativi bisogni: le quali somme unite formano il montare della dotazione, ossia della lista civile.

Una volta stabilita la somma totale in cui viene fissata la dotazione, ch'essa sia poi impiegata in spese ordinarie, straordinarie od altre, non è cosa che ci riguardi.

Il progetto del bilancio generale dello Stato adunque non ha nè può avere altro intendimento che quello di dimostrare a quanto, per ragione di spese ordinarie o straordinarie, fisse o non fisse, debba ascendere la somma totale per la lista civile. (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Qualora la dotazione della lista civile fosse stata proposta in una somma fissa, io consento col signor ministro delle finanze che ad essa non sarebbe applicabile il rigoroso disposto di questa legge. Ma faccio osservare che il bilancio della real Casa fu dal suo predecessore presentato al Parlamento diviso in spese ordinarie, straordinarie nuove e straordinarie in corso.

La deliberazione della Camera dei deputati è basata su questa divisione indistintamente per tutti i bilanci; e le stesse

parole *spese ordinarie fisse* sono ripetute all'art. 2, parlando della lista civile.

Non vedo in verità come si possa dare un'altra interpretazione; e quanto all'osservazione fatta dall'onorevole signor senatore Stara, che la cifra assegnata in bilancio alla lista civile debba unicamente considerarsi qual base della dotazione della Corona, a mente dell'articolo 19 dello Statuto, senza far caso delle divisioni in spese ordinarie e straordinarie, io dichiaro di non poterne ammettere la conseguenza. L'unica base, a termini dello Statuto, è quella del decennio, e questa rimane tutta incerta finchè il Parlamento non abbia pronunciato.

Osserverò di nuovo che le spese ordinarie del 1848, che a quest'epoca sono consunte, non possono riferirsi al 1849. Del resto, poichè il ministro si crede autorizzato ordinare la spedizione dei mandati pei 2/12, io non insisto più oltre, e credo che il servizio della lista civile possa dirsi bastantemente cautelato. (Gazz. Piem.)

RICCI, ministro delle finanze. Mi pare che la lista civile porti di sua natura la fissazione di una somma determinata, per cui si possono spedire mandati per il bimestre.

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. È quello che io desidero di stabilire.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. L'osservazione del signor ministro di finanze mi pare che venga in sostanza a concludere che si possa transigere sull'improprietà di vocaboli di questa legge, perchè sono preponderanti le chiare disposizioni dello Statuto.

Se il ministro delle finanze crede che in forza dello Statuto egli possa assumersi la responsabilità di far pagare 2 dodicesimi della somma fissa stanziata in bilancio per la dotazione della Corona, della quale somma fissa il Parlamento non ha diritto di discuter le basi, io lascio giudice il Senato della convenienza di passar oltre. Ma in caso diverso mi pare che l'emendamento della Commissione debba essere modificato, e che, invece di parlare della *somma*, debba parlare di *2 dodicesimi*, oppure della *quota proporzionale dell'intera somma*. Io proporrei dunque un sottoemendamento consistente nelle parole: *La quota proporzionale della somma fissa, stanziata per il bilancio della lista civile.* (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. Questa somma non è ancora stanziata. Io desidero solamente che qui non s'intenda che la somma portata nel progetto di bilancio sia la somma fissa per la dotazione della Corona, la quale potrà essere maggiore o minore: io non ci entro in questo, toccherà al Parlamento. Ma non vorrei che vi fosse un'espressione che indicasse che la somma la quale è portata da questo progetto sia una somma fissa.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Allora io proporrei di dire: « 2 dodicesimi della somma provvisoriamente progettata per la dotazione della Corona. »

(Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. O lasciare le cose come sono.

GALLINA. Dalle osservazioni che furono fatte mi pare opportuno di desumere i fatti accertati onde addivenire ad una risoluzione. Un fatto stabilito è che l'azienda della Casa del Re non ha dato bilancio, e che il ministro di finanze ha portata nel bilancio generale dello Stato una somma relativa al bilancio della real Casa. Che la real Casa dovesse fare un bilancio, mi pare cosa che non ha d'uopo di dimostrazione, giacchè ogni regolare amministrazione vuol fare ogni anno il suo bilancio per propria norma; ma è pur chiaro che il detto bilancio della Casa del Re non è noverato fra quelli che debbono essere sottoposti alla discussione del Parlamento. Qui si è andato interpretando come si potessero intendere le espres-

sioni che il progetto di legge ha adottate. Le interpretazioni in materia di finanze non sono mai molto concludenti, perchè le finanze sono cosa certa e positiva e non ammettono interpretazioni. Qui si potrebbe allegare che il Ministero di finanze abbia adottato nella compilazione di questo bilancio un uso che è pure adottato in altri luoghi, e specialmente in Francia. In Francia nei bilanci si usa di portare (come dicono i Francesi *pour mémoire*) alcuni bilanci parziali che ne formano parte, senza dar luogo a discussione, e ciò è necessario perchè si sappia l'impiego di tutte le somme. Il Ministero di finanze adunque avrebbe potuto adottare questo sistema; ma il Ministero lo ha adottato in termini che non sono conciliabili colla legge e collo Statuto; il Ministero di finanze ha adottato una ripartizione di spese quale è portata per tutte le aziende in spese ordinarie e straordinarie fisse e straordinarie in corso: e da queste mal apposte specificazioni nasce la presente difficoltà in faccia alla lettera della legge che noi discutiamo, la quale è certamente in urto coi termini dello Statuto.

L'intendente generale della Casa del Re potrà essere soddisfatto se il ministro di finanze dice che in via d'interpretazione non ha difficoltà di spedire i mandati; ma ciò non basta, perchè al pagamento dei mandati, oltre l'autorizzazione ministeriale, è necessaria l'adesione degli uffici del controllo generale. Qui nel seno del Senato sta il controllore generale, e sarebbe necessaria l'adesione del controllore generale anche per sapere se questa condizione, se questa interpretazione ammessa dal ministro di finanze sia dal medesimo accolta, perchè il controllore generale sarebbe sempre in diritto di rigettare i mandati che il Ministero potrebbe spedire a favore dell'azienda della real Casa, a termini della legge e dei regolamenti.

Dire poi che si debba naturalmente intendere che l'espressione di *spese fisse ed ordinarie* debba, secondo le disposizioni dello Statuto, abbracciare tutte le spese che il bilancio della Casa porta in sé, io lo trovo non fondato, giacchè il bilancio della real casa non esiste nè distribuito in categorie, nè altro.

È per me evidente che questo inconveniente, che nasce ora tra le disposizioni del bilancio e quelle della legge in questione, proviene da ciò che si è cercato un modo di fuggire le difficoltà, vale a dire si trattava di determinare la somma in cui la lista civile debb'essere stabilita. Questa discussione non si è creduta opportuna, ed allora si è passata d'un salto, e si è portata per semplice cenno una cifra nel bilancio in via subordinata.

Ora le circostanze dei tempi furono causa che questa discussione del bilancio non potè essere fatta a suo tempo, ed intanto che ne segua l'approvazione stringe il bisogno di una straordinaria autorizzazione, sia per la riscossione delle rendite, sia pel pagamento delle spese.

Per tutte queste ragioni io sono d'opinione che il cenno dato dal Ministero delle finanze nella formazione del progetto di bilancio universale, relativamente alla somma assegnata alla lista civile, possa generare una vera difficoltà la quale non può sciogliersi per via d'interpretazione, e penso che le espressioni usate vincolano essenzialmente l'amministrazione della real Casa, il ministro di finanze e nel medesimo tempo il controllore generale. Perchè questa interpretazione sia avvalorata dal voto del Senato, è necessario almeno che si sappia se il controllore generale la accetti e si creda autorizzato a dar corso ai mandati; altrimenti la Camera si esporrebbe ad un inconveniente che è pur sempre gravissimo, quello cioè di veder sospeso da un'autorità indipendente, qual è il con-

trollore generale, a termine dei regolamenti in vigore, l'effetto di una legge sancita dal Parlamento. (*Gazz. Piem.*)

COLLA. Ringrazio l'onorevole preopinante d'avermi eccitato a far palese il mio sentimento sulla questione di che il Senato sta occupandosi. Io dichiaro formalmente che il controllo generale non darebbe mai corso a mandati che fossero in opposizione con una legge, malgrado qualsivoglia dichiarazione fatta dai ministri in senso contrario a quello della legge. Ma nel caso nostro l'interpretazione che il ministro di finanze vorrebbe dare alla disposizione di legge adottata dall'altra Camera è pienamente conforme a ciò che si doveva esprimere più esattamente, e non è per altra parte contraria alle parole che meno esattamente si usarono.

Per me, pel bilancio generale, l'intero assegnamento competente alla lista civile secondo lo Statuto è una spesa ordinaria fissa da iscriversi a favore della lista civile, non dovendo io curarmi di sapere se tale assegnamento sarà poi impiegato in spese piuttosto ordinarie che straordinarie. Ora, siccome la legge autorizza il pagamento di due dodicesimi delle spese tutte che sono ordinarie fisse, io non mi crederei in diritto di oppormi al corso di mandati i quali fossero nei limiti di due dodicesimi dell'intero assegnamento competente alla lista civile, il quale, come già dissi, è, pel bilancio generale, spesa interamente ordinaria e fissa, quantunque nel bilancio particolare della real Casa possa variamente ripartirsi in spese ordinarie o straordinarie, fisse od eventuali.

(*Gazz. Piem.*)

GIOVANETTI. Ho chiesto la parola per fare un'osservazione che mi sembra molto essenziale e capace di togliere di mezzo ogni difficoltà. Noi abbiamo stabilito dei fatti ed abbiamo una legge. I fatti che si sono stabiliti consistono in ciò primieramente, che nel bilancio universale dello Stato del 1848 sono portate le spese ordinarie e straordinarie della lista civile, e che le stesse spese, più per indizio che per calcolo definitivo, furono portate nel bilancio 1849. Il secondo fatto si è che per il 1849 nulla si è stabilito, perchè la sola cifra da portarvisi realmente non è che la media del decennio, e al 1849 si riferisce la presente legge. Abbiamo inoltre lo Statuto, il quale vuole che la spesa della lista civile, la somma che debbe assegnarsi a questa lista sia determinata sulla base del decennio ultimo. Ora tutte le discussioni che noi abbiamo fatte finora mi pare che non abbiano tenuto conto sufficientemente di questo fatto. Imperciocchè l'iscrizione sul bilancio universale del 1848 della spesa della lista civile, con qualunque nome si siano indicati gli articoli che la compongono, non può essere che un elemento dello stabilimento della somma fissa che correrà realmente nel 1849; vuol dire che l'indicazione fattasi costituisce il decimo dell'elemento richiesto dallo Statuto. Or dunque, che cosa costituisce tutta la difficoltà? Che cosa manca qui? Manca la sanzione, il concerto perchè vada d'accordo il Governo del Re colle Camere intorno alla fissazione definitiva della lista civile, intorno all'ammontare cui deve farsi ascendere. Questa cifra per noi è ancora incognita; si può approssimativamente stabilire, si può approssimativamente fissare, ma legittimamente è ancora un'incognita. Ora queste mie osservazioni le vengo applicando. Se parliamo di questa legge, la quale dice che le disposizioni, di cui all'articolo precedente, s'intendono estese all'assegnazione delle spese ordinarie fisse della lista civile, i pagamenti si potranno fare per un bimestre quanto alla lista civile, senza veruna distinzione, perchè, siano 'spese ordinarie o straordinarie, sono sempre fisse rimpetto al pubblico interesse, non potendo oltrepasar la somma assegnata. Nessuna norma giusta ha potuto trarsi dal solo decimo dell'elemento

di questa fissazione che si scorge nel bilancio universale. Dunque rimane l'operazione a farsi; e quando questa operazione, che non è punto difficile, sia eseguita, i due duodecimi della somma stabilita possono essere pagati, perchè rientrano nel novero delle spese fisse ordinarie dello Stato. Non vi hanno più nulla a vedere le Camere, qualunque sia la destinazione che piaccia al Re di ordinarne. Ne verrà per conseguenza che saranno spese fisse ordinarie tutte quelle del 1849, e che resteranno tali per la vita del Re. Nessuna difficoltà dunque che il ministro di finanze spedisca il mandato dei due duodecimi pel bimestre, e che il controllore acconsenta, autorizzi la spedizione. A' miei occhi non c'è ombra di dubbio, tutto dipende da un'operazione ulteriore, la quale si deve fare ancora, e che verrà a togliere di mezzo ogni difficoltà, a regolarizzar ogni cosa. Virtualmente sono spese fisse ordinarie quelle già indicate in bilancio. Esse diverranno fisse ordinarie in modo assoluto, quando costituiranno la somma determinata a termini dello Statuto.

Ciò solo che può accadere si è che la somma definitiva sia maggiore o minore di quella che accenna nel bilancio il complesso delle spese ordinarie e straordinarie ora registratevi. Ma che importa? Se i due duodecimi accordati pel primo bimestre di quest'anno corrisponderanno al sesto della somma intiera, saremo in regola; se saranno meno del sesto, la lista civile riscuoterà il di più in appresso; se eccederanno, le finanze si compenseranno ne' successivi pagamenti.

Nulla di più semplice ed ovvio. Basta ritenere che la somma fissa da determinarsi in favor della lista civile non ammette distinzione, rimpetto alle finanze, fra ordinarie e straordinarie; che tali spese, indicate nel bilancio sotto queste differenti denominazioni, non fanno che costituire uno degli elementi della somma totale da determinarsi, e che, determinata che siasi sul calcolo di tutti gli elementi richiesti, cioè della media del decennio, scompare ogni oggetto di controversia.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Le osservazioni del preopinante non distruggono l'efficacia di quelle che sono state fatte dall'intendente generale della lista civile. Convien ritenere che a tenore dello Statuto la dotazione della Corona si debbe fare sopra la media proporzionale delle singole dotazioni degli ultimi dieci anni. Ora sappiamo che non si è ancor proceduto al calcolo di questa media proporzionale. Che cosa dunque si è fatto? Si è progettata una somma che dee tener luogo di quella media proporzionale nel bilancio del 1849.

Questa somma fissa progettata per la dotazione della Corona doveva esser portata nel bilancio generale e discussa in Parlamento, senza entrare nella distinzione delle varie categorie di spese a cui verrà applicata, nelle quali, a tenore dello Statuto, le Camere non debbono ingerirsi nè punto nè poco.

Invece di portar nel bilancio generale progettato pel 1849 questa somma fissa, vi si sono registrate tutte le spese ordinarie, straordinarie fisse e straordinarie in corso dell'azienda della real Casa, e, non essendo ancora compilato il bilancio della real Casa pel 1849, si pigliò norma da quello del 1848.

Qui sta il nodo principale della difficoltà. Perchè, trattandosi ora nella legge che discutiamo di autorizzar il pagamento per un bimestre non già di tutte le spese, ma di certe spese soltanto, e, dicendosi all'articolo 2 che si fatta autorizzazione si estende alle *spese ordinarie fisse inscritte a favore della lista civile*, mi pare evidente che le spese straordinarie d'essa lista ne sono escluse, e che ogni diversa interpretazione sarebbe abusiva.

Non so se per errore o solo a titolo d'indicazione si sieno trasportate nel bilancio generale del 1849 le categorie del bi-

lancio della real Casa del 1848. Ma se fu errore il lasciar sussistere nell'articolo le parole *spese ordinarie fisse*, e poi estenderne l'applicazione in via d'interpretazione ad ogni altro ramo di spese, sarebbe, a parer mio, correggere un errore con un altro errore.

Autorizzandosi dalle Camere l'esecuzione del bilancio passivo tra certi limiti per un bimestre, l'azienda della real Casa, le cui partite di spesa non sono soggette all'esame del Parlamento, ha dritto al pagamento di due dodicesimi dell'intera somma progettata per la dotazione della Corona nel 1849. Ma perchè i ministri possano legalmente far valere questo diritto, autorizzare il pagamento dei due dodicesimi, mi sembra conveniente che si sostituisca alle parole *alle spese ordinarie fisse* la frase: *a due dodicesimi della somma totale provvisoriamente stanziata nel bilancio del 1849 per la dotazione della Corona*; il che costituisce l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre al Senato e che ho indirizzato alla Presidenza.

(Gazz. Piem.)

RICCI, ministro delle finanze. Le obiezioni che si sono fatte per dimostrare la necessità di qualche variazione alle parole del secondo articolo mi pare che si riducano a quest'una, l'asserire cioè che la somma rassegnata per la lista civile nel bilancio 1849 non possa in sua natura riguardarsi come somma fissa, perchè per determinarla bisogna fare il computo nel decennio. Io ammetto perfettamente questo; ma non è men vero che possa riguardarsi come una somma fissa la cifra che figura nel bilancio generale dello Stato per l'assegnamento della real Casa. Quella cifra figura come somma fissa per il bilancio 1848, salvo ad un esame che potrà farsi nel corso di quest'anno, e in seguito per determinare realmente se vada aumentata o diminuita a termine della disposizione stabilita nello Statuto, la quale indica le norme con cui dovrà essere determinata. Ma la circostanza che non si sia fatto questo esame, e che quindi non si sia stabilita per tutta la durata del regno l'entità della lista civile, non toglie che non possa considerarsi attualmente nel bilancio come somma fissa l'attuale assegnamento. L'altra obiezione poi, cioè che il bilancio è diviso, come lo sogliono tutti gli altri, in spese ordinarie, straordinarie e straordinarie in corso, non mi pare che possa far difficoltà, e che in questa designazione ordinaria, la quale si riduce nel bilancio della real Casa, per dir così, alla designazione del padre di famiglia, lo spirito debba prevalere all'inconveniente che presenta la denominazione ordinaria delle categorie dei nostri bilanci. La somma come è fissata nel bilancio del 1849, e come sarà fissata definitivamente per tutta la durata del regno, è di sua natura fissa, in maniera che io credo che l'intendente della Casa abbia facoltà di adoperarla secondo che meglio tornerà al servizio della Casa medesima. Se l'intendente crederà che si possa fare economia sulle spese straordinarie, egli può farlo; e così viceversa nessuno ha diritto d'ingerirsi, nè di esercitare censura se l'azienda ha designato d'impiegare il danaro piuttosto per questa che per quella categoria.

Dunque a me non parrebbe che la designazione conforme a quella degli altri bilanci di *spese ordinarie e fisse* possa riferirsi al bilancio della lista civile. Sotto tali spese devono intendersi tutte quelle del totale della cifra assegnata al bilancio della Casa, e quindi se ne debbono spedire i mandati.

Questa intelligenza, che mi sembra ovvia, e della quale avrei dubitato per la poca esperienza in questa materia, viene giudicata non erronea da persone che hanno ampi lumi sovr'essa; epperò spero che tutti addiverranno a consentirla.

(Gazz. Piem.)

FLEZZA. Comincerò dal ripetere la divisione che è stata

da altri osservata; ma io la applicherò più particolarmente all'espressione della legge. Le spese, altre sono fisse ed ordinarie per indole propria, altre sono fisse ed ordinarie non per loro indole, ma per altro motivo: per esempio, per legge.

Io faccio osservare che nell'articolo primo di questa legge si autorizza il Governo a tutte le spese d'indole fissa ed ordinarie, e che questa espressione non si ripete nel secondo articolo, dove non si autorizza alle spese d'indole fissa ed ordinarie della lista civile; ma bensì si autorizza il Governo in generale alle spese fisse ed ordinarie iscritte nella lista civile. Il che dimostra abbastanza l'intenzione di quelli che hanno redatta la legge di far pagare alla lista civile anche le spese che, quantunque di loro indole straordinarie, però sono fisse ed ordinarie per legge, perchè l'articolo diciannove dello Statuto le rende fisse ed ordinarie; cioè prescrive che ogni anno siano in egual somma fatte. Pare quindi che non si possa dare altra interpretazione alla legge, sia perchè le parole stesse della legge, adoperando l'espressione *indole fissa* nel primo articolo e non nel secondo, mostrano che si è tenuto conto di questa distinzione; sia anche perchè, non capisco per qual motivo, il Parlamento potrebbe riservare, ossia non approvare immediatamente il pagamento delle spese d'indole non fissa e non ordinarie della lista civile, perchè non avrebbe nessuna ragione di ciò fare. Il motivo per cui il Parlamento non ha approvate altre spese che quelle che sono fisse ed ordinarie per loro indole si è perchè quelle non fisse e non ordinarie volle sottoporle ad esame per rifiutarle ove d'uopo. In quelle della lista civile il Parlamento non ha il diritto d'esame e di rifiuto; l'unico suo diritto è di osservare se la cifra proposta è la media che risulta dal decennio passato; dunque non c'era nessun motivo di riservarsene l'approvazione ad altra epoca. E una riserva senza scopo non potendosi supporre, è necessario concludere che nel secondo articolo, sotto l'espressione di spese ordinarie fisse, si intendono tutte quelle proposte per la lista civile. È stato addotto che le spese della lista civile non sono ancora definitivamente determinate, perchè non si è ancora fatto il calcolo del decennio; ma pare evidente che, essendosi messo nel calcolo una somma approssimativa di quella che si è creduto dovesse risultare dal calcolo del decennio, questa somma veste assolutamente la natura di quella che rappresenta, ed è questa di sua natura spesa fissa ed ordinaria del bilancio, spesa nella quale il Parlamento non ha altra ispezione che il vedere se è esatto il calcolo del decennio, ma non mai per restringerla o rifiutarla, anche quando in essa sianvene delle straordinarie. Oltre di ciò, o signori, si osservi che nell'articolo 1, e nella prima parte dell'articolo 2, sono autorizzati i pagamenti di tutte le spese fisse ed ordinarie per la loro indole. Se dunque nella seconda parte dell'articolo 2, dove si parla delle spese fisse ordinarie iscritte a favore della lista civile, si intendesse ancora di spese fisse ed ordinarie per la loro indole, si autorizzerebbe in una sola legge due volte il pagamento delle stesse spese, ciò che è assurdo, ed equivarrebbe al dire che le spese fisse ed ordinarie iscritte nel bilancio si autorizza il Governo a pagarle tutte ed altre ancora.

Mi pare adunque evidente doversi concludere che le espressioni della legge sono abbastanza chiare perchè il Ministero possa eseguire i pagamenti di tutta intiera la somma portata nel bilancio della lista civile, senza che faccia d'uopo di emendamenti, e di rimandare una legge che sarebbe somma disgrazia il ritardare. (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Farò solo un'osservazione sulla parte la quale è accessibile anche alle intelligenze le meno perite in materia finanziaria, fra le quali io mi colloco, dicendo che dall'emenda-

mento non può derivare alcuna utilità. Se queste spese potessero ledere o compromettere la maggiore o minor portata della cifra totale, la quale è ancora indecisa, la questione non sarebbe certamente di lieve importanza. Ma siccome il pagare $\frac{2}{12}$ della somma provvisoriamente calcolata non può portare alcun danno alle finanze, le quali risconteranno nell'ultimo trimestre ciò che potrebbe risultare in più o in meno dalla detrazione dei primi pagamenti, perciò a me pare che specialmente dopo le spiegazioni date sulla natura di spese ordinarie, che trovasi inerente quasi agli assegnamenti della lista civile, in quanto almeno concerne alle ispezioni del Parlamento, nessuna difficoltà possa esservi per ammettere l'articolo tale e quale, senza bisogno di emendamento veruno.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi pare che la discussione sia esausta. (Letto l'emendamento Cibrario, non è appoggiato.)

Darò ora lettura dell'emendamento della Commissione. (Legge.) (Gazz. Piem.)

DI CASTAGNETTO. L'emendamento era stato proposto nella Commissione onde ovviare ad una difficoltà che da tutti i membri fu giudicata reale. Intese ora le spiegazioni date dal ministro di finanze e quelle date dal controllore generale, che valgono ad assicurare l'esecuzione di un servizio tanto importante, dal mio canto io non avrei difficoltà a rinunziarvi.

(Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Come relatore della Commissione io credo che non si debba ritirare. (Gazz. Piem.)

PALLAVICINO-MOSSE. Io era della Commissione, ed avendo giudicato necessario l'emendamento proposto, mi tengo in debito di sostenerlo. Io credo che il vezzo d'interrogare i ministri sul modo nel quale intendono una legge allorchè questa si esprime o dubbiamente o contrariamente a ciò che si vuole, non debba passare in consuetudine. Le interpretazioni delle leggi sono altrettante leggi, e non può il parere di un ministro venir accolto in luogo della sanzione regolare del Parlamento. Il presente ministro e il controllore generale dichiarano di credersi autorizzati a comprendere nel pagamento del bimestre della lista civile anche la categoria delle spese straordinarie, non ammessa esplicitamente dall'articolo secondo; ma siamo noi certi che nel silenzio o nella dubbia della legge si crederà a ciò autorizzato qualunque altro ministro o controllore? E le Camere sanciranno esse indubitamente que' pagamenti che le parole della legge evidentemente non comprendono? Ora, poichè siamo tutti d'accordo che anche una quota-parte delle spese straordinarie iscritte a favore della lista civile abbiasi a pagare provvisoriamente, è pregio dell'opera che la nostra legge limpidamente lo esprima, senza lasciar luogo a quelle ambagi che prestarono soggetto alle nostre non brevi discussioni. Questa legge non è poi di tale urgenza da non permettere che la sua finale sanzione sia ritardata di due o tre giorni. Di urgenza gravissima era la legge sulla riscossione delle imposte; ma in quanto a questa, che concerne le spese, fu già osservato con molta verità che una breve dilazione non può recare detrimento. Io dunque voto per le conclusioni della Commissione. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io credo che, siccome non si trattava di altro che di sapere se la Commissione volesse rinunciare all'emendamento, questo si sarebbe potuto ottenere dal voto istesso della Commissione, perchè i membri che avrebbero acconsentito a ritirarlo avrebbero dato il voto contrario all'emendamento. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Io combatto l'emendamento che non è stato ritirato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. La discussione sull'emendamento es-

sendo esaurita, è stata chiusa. Io desiderava di sapere se aveva da metterlo ai voti: mi parve che non poteva essere ritirato, fuorchè la Commissione fosse stata in caso di deliberare; e mi pare il caso che questo emendamento sia messo ai voti.

(Messo ai voti, è rigettato.)

(Letto l'articolo secondo come sta nella legge, viene adottato. Si passa poscia all'articolo terzo.) (Gazz. Piem.)

MANNO. Io aveva proposto un emendamento a questo articolo; ma siccome era subordinato, io lo ritiro.

(Gazz. Piem.)

(L'articolo 3 è messo ai voti ed adottato.) (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Leggerò ora l'articolo 4.

(È adottato.)

Leggerò l'articolo 5.

(È adottato.)

Resta ora la votazione per scrutinio segreto.

(Gazz. Piem.)

(La legge risulta adottata con 55 voti favorevoli su 56 votanti.) (Verb.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E REIEZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione della legge di sicurezza pubblica. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Signori, ieri sera io sono uscito da questa Camera colla convinzione che il luminoso dibattimento che ebbe luogo sulla proposta legge di sicurezza ne avea dimostrata non solo l'insufficienza, ma la completa inutilità e il pericolo. Riaudando poscia le osservazioni che uscirono da più di un labbro e le argomentazioni che si opposero da coloro i quali, confessando i gravissimi e capitali difetti del progetto attuale, desidererebbero almeno una legge emendata, io mi confermava viemmeglio nel mio concetto.

Ed in vero, i principii stanno per noi. Non vi ha dubbio che anche nel paese il più libero, appunto perchè ciascuno sia libero davvero, è necessario di armare l'autorità amministrativa del potere di riconoscere i malfattori, gli esploratori, gli emissari, i vagabondi, gli oziosi e tutta la sciagurata genia di quegli uomini perduti che rendono amaro e pieno di pericolo il vivere civile, se un'azione rapida ed efficace non garantisce a tutti la medesima libertà, la medesima tranquillità, la medesima sicurezza.

Da questo principio fondamentale, consacrato dallo stesso Statuto, il quale eccettua, per l'arresto e traduzione in giudizio, i casi previsti dalla legge, è facile il dedurre che la libertà individuale non è facoltà assoluta, ma un diritto che ha per correlativo il rispetto degli altri cittadini e delle loro proprietà, il rispetto dell'ordine pubblico e della quiete pubblica. Questo diritto ha per base la natura, ma per regola la giustizia e per tutela la legge. Se questa manca, se non è fondata su norme di giustizia, il principio naturale della libertà è compromesso, è in balia del selvaggio arbitrio dei violenti.

Or bene, siamo noi in condizione che manchi la legge? Se io volgo lo sguardo indietro, io veggio le strade ed il viandante sicuri di giorno e di notte, le case tranquille, i cittadini, sia che abitassero centri popolatissimi, od umili vallate, od isolati abituri, occupati tranquillamente dei loro affari, dei loro lavori, dei loro piaceri; i malfattori sorpresi, i vagabondi perseguitati, gli oziosi soventi ricondotti a miglior vita.

Questo fatto incontrovertibile, attestato dal corso di molti anni, rivela che vi avean leggi, perchè esse sole valgono a contenere in giusti limiti l'abuso della natural libertà; che vi avean leggi giuste, perchè esse sole producono salutare effetto. Cerchiamo quali sono queste leggi. Troveremo un sistema compiuto, un sistema foggiato sulle norme adottate nella libera Francia, non sotto l'impulso dell'imperiale assolutismo, ma sotto le aspirazioni dell'aura caldissima di repubblicana libertà, e mantenuto nell'avvicinarsi di varie forme di governo, mantenuto ancora, ed anzi aggravato, in questi ultimi tempi, quando la Francia, monarchica per tradizioni secolari, si volse di nuovo con impeto a forma più popolare di governo.

Consentite, o signori, che io vi esponga sotto brevità il sistema che le nostre leggi hanno sancito, perchè importa assai alla fortuna del progetto che si trova in discussione che si stabilisca chiaramente questo punto e si sgombri dal petto di ognuno il timore che siamo senza leggi, che si rompa per sempre, in mano ai propugnatori del progetto, l'argomento che val meglio una legge imperfettissima che il non averne alcuna.

La locomozione appartiene a due classi distinte, profondamente distinte, d'uomini: allo straniero ed al cittadino. Ho detto essere due classi profondamente distinte. Il perchè è chiaro. Lo straniero non gode nè dei diritti civili nè di diritti politici. Egli non può reclamare le guarentigie accordate dal nostro Statuto ai cittadini, non può godere dell'estesa protezione che a questi compete. Non è più il tempo in cui lo straniero era riguardato qual nemico, ma egli è riguardato con qualche sospetto se non è munito di documento del suo Governo che ne attesti la probità o se non dà in altra guisa contezza di se medesimo. Chi lascia la sua patria, può farlo per cagione di negozi o di diporto, ma pur sovente il fa per averne violate le leggi. E chi si presenta incognito e senza nessun ricapito, di cui ogni Governo fornisce i suoi sudditi, desta per lo meno dubbio sulla sua moralità. Voi vi guardereste bene di ammettere fra le domestiche mura un incognito se non è munito di una lettera di comune amico, se non è almeno presentato da un fidato conoscente. Or come si ammetterà un incognito nella grande famiglia sociale se non è munito della commendatizia, che consiste nel passaporto, o se non è almeno da probi cittadini conosciuto?

Quindi, a termini delle regie patenti 50 ottobre 1821, ogni straniero che non abbia passaporto può essere arrestato o respinto. La legge non impone nè l'arresto nè la ripulsione, appunto perchè conviene lasciar all'amministrazione un potere discrezionale sotto la sua responsabilità. Lo straniero è pur obbligato fra ventiquattro ore di presentarsi all'autorità politica locale. Chi gli dà alloggio deve renderlo consapevole di questa obbligazione. Soffermandosi da tre a dieci giorni, deve riportare il visto dell'autorità politica locale; per tempo maggiore, riceve una carta di soggiorno. Gli osti e gli albergatori sono obbligati a tener registro delle persone alloggiate ed a farne la consegna, ed il Codice penale, articolo 371, punisce col carcere estensibile a tre mesi coloro che scientemente scrivessero sui loro registri, sotto designazioni false o supposte, le persone alloggiate. Lo stesso Codice penale punisce col carcere la falsificazione di passaporti, l'uso dei passaporti falsificati od anche dei genuini appartenenti ad un altro, chi si dà un falso nome o false qualità, l'uffiziale pubblico che rilascia un passaporto ad un incognito (articoli 366, 367, 368, 369).

Lo stesso Codice provvede per gli stranieri vagabondi (articolo 455).

Per gli stranieri che, come io diceva, non possono invocare

lo Statuto, questo è sistema completo, giusto e necessario. Che sia completo, ognuno ne va persuaso ai cenni che ho fatto. Che sia giusto e necessario, appare al riflesso che dobbiamo conoscere chi viene in casa nostra, che non dobbiamo dare un pericoloso ricetto né agli oziosi, né ai vagabondi, né ai sospetti, né alle spie nemiche. E sospetti sono tutti coloro che mancano di carte giustificative o che non le presentano. Accade che vi sia chi abbia smarrite o dimenticate queste carte, o chi viene a chiederci un asilo per delitto di mero affetto, come sono i politici? Allora subentra il potere discrezionale dell'amministrazione. Non si possono prevedere tutti i casi né discernere quelli in cui l'amministrazione debbe esser benevola e protettrice, da quelli in cui dee spiegare vigilanza e severità. In tutti i tempi, in tutti i luoghi questa latitudine è lasciata per necessità all'amministrazione. Di questa indispensabile autorità si è abusato in addietro. Uomini virtuosi, ma di opinioni contrarie a quelle che allora dominavano, furono indegnamente perseguitati. Ma ora noi pure respiriamo aure sante di libertà, ed al soffio delle medesime s'informa la nostra amministrazione. Con queste medesime leggi non trovano essi asilo e soccorso i rifuggiti politici presso altre nazioni? Non facciamo adunque che l'amministrazione rinnovelli gli orrori che erano comandati dal dispotismo austriaco. Lasciamole quest'arma necessaria sotto la sua responsabilità, o rinunziamo alla pace ed alla sicurezza pubblica. Non crediate che a ciò sostituir si possa utilmente l'articolo 1° del progetto in discussione. Voi deroghereste al diritto di visione dei passaporti alle frontiere ed all'obbligo delle consegne. Ogni straniero, ozioso, vagabondo, malvivente, non potendo esser ricercato per tre giorni, potrebbe percorrere, quante volte gli piace, lo Stato senza poter essere punto molestato. Certo non si lascierà cogliere in un comune dopo tre giorni; e quando anche fosse espulso, è in suo arbitrio ancora di non ubbidire alla sentenza, poichè, invece di recarsi fuori del confine, andrà altrove; e col favore dei tre giorni passerà sempre incognito dappertutto.

Degli articoli 5, 6 e 7 del progetto proposto tornerebbe superfluo il ragionare, perchè sono affatto secondari e non si attentano al merito delle precedenti disposizioni.

Il senatore Picolet vi ha inoltre avvertiti, con ragione, che nessun tribunale potrebbe applicare al semplice straniero, non dichiarato vagabondo, l'articolo 453 del Codice penale, e che una sentenza da cui fosse applicato sarebbe cassata.

Vedete adunque che fa questa legge. Deroga a leggi savie, ben fatte e ben coordinate, per sostituirvi disposizioni del tutto inefficaci, che si prestano alla libera invasione dei malvagi, i quali potranno d'ogni dove seminar l'incendio, commetter furti ed assassinii, senza che possano esser colti, e tutelati sempre sotto l'egida di un triduo fatale. Notate inoltre che per lo straniero di buona fede diviene la legge molestissima, perchè, invece che una semplice carta di soggiorno basterebbe, a termini delle leggi vigenti, a dargli libertà di locomozione, in ogni comune dovrebbe ottenere un permesso di soggiorno.

Sotto tutti i rapporti adunque non conviene adottare l'articolo 1° della nuova legge, e giova mantenere le antiche disposizioni.

L'articolo 2°, che si riduce a raccomandare degli speciali riguardi per gl'Italiani delle provincie non unite e per gli altri stranieri profughi per cause politiche, è della più completa inconchiudenza. È la sanzione di quel potere discrezionale che non può a meno di conferirsi all'amministrazione della sicurezza pubblica, e di cui vedemmo essere fornita dalle antiche leggi.

Non vi ripeterò, rispetto all'articolo 3°, le obbiezioni della Commissione che lo danno a divedere insufficiente, vessatorio, evidentemente più vessatorio delle vigenti leggi, cui derogherebbe. Imperciocchè, volendosi richiamare a stretta osservanza le leggi vigenti, o si tratta per un cittadino di uscir dallo Stato, ed il concedergli un passaporto, secondo il prescritto delle regie patenti 16 ottobre 1816, è favore che lo garantisce all'estero e che gli agevola il viaggiare, gli toglie d'indosso ogni sospetto presso i Governi stranieri; o si tratta dell'interno, e basta essere munito di un certificato di buona condotta del sindaco, giusta le patenti 13 luglio 1814, ed anzi il porto d'armi, il libretto d'operaio, i congedi, i fogli di via, i biglietti di licenza suppliscono al detto certificato. Non parlo delle particolari facilitazioni accordate agli abitanti dei comuni limitrofi. Non è dunque neppure questa una restrizione della libertà di locomozione, è una garanzia del suo esercizio nei luoghi nei quali tornando l'individuo sconosciuto né potendo dare contezza di sé, si premunisce contro ogni possibile disturbo, recando seco una carta sommamente facile ad ottenersi e da mostrarsi. In quella vece il malfattore, l'ozioso, il vagabondo, che l'esperienza degli agenti amministrativi riconosce di leggieri al contegno ed agli atti, sono tosto scoperti e repressi. Qui invece sfuggiranno sempre alla vigilanza pubblica colle facilità che presta il progetto che esaminiamo, e la legge finirà per essere molestissima alla sola onesta gente, per cui non le basterà più una sola carta per girare lo Stato, ma dovrà dappertutto, ove le avviene di soggiornare più di tre giorni, presentarsi all'autorità e chiederne una nuova.

Piace al nostro collega senatore Maestri l'articolo 4° e sostiene tutta la legge per tema che gli stranieri e cittadini che sono qui rifuggiti si abbiano già caduti in contravvenzione; ma quello che lo deve pienamente rassicurare è il modo con cui furono finora trattati. Se si vorranno eseguire le leggi, della cui osservanza male a proposito si è dubitato, non accadrà che di avvertirti a presentarsi all'autorità locale a dar contezza di sé ed a procurarsi la carta di soggiorno. Con ciò hanno finito e si trovano sotto la protezione delle leggi.

A questo passo non sembrami che sia d'uopo di dimostrare che le leggi da me citate non siano consone agli ordini costituzionali. Tale dimostrazione emerge chiarissima dall'analisi che ho fatto di esse. Dicevasi che, se occorre purgarle d'alcun difetto, se accade di correggerle, si faccia; ma non si venga proponendo una legge insufficiente pei tristi, vessatoria pei buoni. Se non che io non saprei neppure ammettere che le leggi vigenti abbiano bisogno di essere purgate o corrette; poichè si limitano a cautele che, invece di nuocere, giovano all'esercizio della libertà individuale, rassicurano la gente onesta, danno facil modo alle medesime di farsi conoscere con minimo incomodo laddove sono sconosciute, e prestano invece all'amministrazione di sicurezza pubblica agevolezza per scoprire e cogliere i malvagi. Gli agenti di quest'amministrazione non sono più ridotti ad una vigilanza faticosissima ed impossibile, come quella che loro imporrebbe il progetto di legge. Alla frontiera possono chiedere le carte allo straniero, con ogni sconosciuto possono fare lo stesso nell'interno; gli albergatori e locandieri gli avvertono dei nuovi ospiti, e quindi possono utilmente vigilare e porre prontamente la mano sui ribaldi. Se sarà l'amministrazione priva di questi mezzi semplici ed innocui ai buoni, non gli basteranno i cento occhi d'Argo, difficilmente saprà dove e su chi volgerli, e quando avrà veduto un uomo sospetto, questi se ne riderà, tranquillamente passeggiando di comune in comune, anche per un secolo, purchè non soggiorni più di tre di o gli riesca

altrimenti di occultarsi per maggior tempo. E poi, il grande pericolo sarà di essere espulso. Mi sbagliava: di avere in mano un foglio di via, che gli basterà stracciare per continuare la sua vita vagabonda, purché eviti di ritornare dove fu colto una volta.

Bisogna confessare che è una povera legge questa, e che non meritava la difesa del mio amico Maestri.

Comprendo che senta egli rimescolarsi l'animo generoso al solo nome di polizia; ma questo nome significa altre cose oggidì, significa tutela e non persecuzione. Vigili dunque sui rei l'autorità di sicurezza pubblica, e sopra questa invigilino il Parlamento e la stampa, e riposiamo tranquilli. Il menomo soprasso sarebbe denunciato altamente, e, come accade in tempi di gelosa libertà, fors'anche esagerato. Ora è mestieri incoraggiarla; ci riserveremo di reprimerla se mai uscisse dai limiti che le segna la sua missione.

Ho udito poi eziandio l'egregio senatore Giacinto di Collegno muovere eloquenti parole per dipingerci le astuzie d'un perfido nemico, che di compri perturbatori si vale a promuovere il disordine. Egli stigmatizzò a dovere i perversi che il 26 maggio tentarono di rovesciare il governo di Milano e che furono secondati non solo da un insidioso giornale, ma anche dai tribunali. Notava pure con indignazione come fossero poi premiati dal generale austriaco. Dal che traeva giustamente la conseguenza che il più delle volte il grido di viva la repubblica equivale a quello di viva l'Austria. Tra gli autori di quella sommossa ve ne ha che romoreggiano forte ed impunemente in una delle nostre principali città. Pur troppo l'Austria non risparmia né oro né inganni; ed è famosa l'avventura del Partesotti, che a Parigi rappresentò sì bene le parti di rifuggito politico, che, divenuto vice-presidente di una rinomata società, alla sua morte fu pianto come il più generoso degli Italiani, e sulla sua tomba le deputazioni degli esuli di tutte le nazioni dissero parole magnifiche di cordoglio o di lode. Ebbene, levati i suggelli dalle camere in cui alloggiava, gli amici suoi medesimi scoprirono il suo giornaliero carteggio con Torresani e la prova del prezzo a cui avea venduto e l'anima e l'onore. Questi deplorabili esempi ci debbono ammonire ad essere guardinghi; ma io non ne concluderei, come l'illustre nostro collega, che si debba adottare una legge insufficiente e superflua. Io ne traggio argomento della necessità assoluta di scuotere l'inerzia dell'amministrazione, di confortarla ad eseguire le leggi vigenti. È un errore manifesto che esse o siano cadute in dissuetudine o siano soverchiamente severe. Chi mi parla di dissuetudine riguardo alle leggi generali, non è giuriconsulto; egli ravviva le viete controversie sugli statuti locali e ci rigetta nel caos dell'incertezza. Le leggi non possono essere in balia del popolare arbitrio, non in quella di giudici. Nessun uso, nessuna consuetudine può fare che la legge non rimanga legge, finché non sia regolarmente abrogata. Senza questi principii non vi ha più legge su cui non si possa contendere, non vi ha più nulla di sicuro. Come mai leggi, che furono almeno vigenti ed eseguite sino a marzo di quest'anno, saranno cadute in dissuetudine? Per qual mala è succeduto questo caso stranissimo ed inaudito? Dite che le leggi furono trascurate, e lo credo. Fatemi la questione se siano o non state derogate dallo Statuto, e l'accetto, poiché apparisce a tutt'occhi che questo non è; che lo Statuto è in perfetta armonia con esse. Ditemi che il Governo del Re, abbagliato dalla stupenda luce delle nostre libertà, cadde nell'illusione che le libertà costituzionali siano assolute, e non mi farò molto lontano dal concederle. Ditemi che l'amministrazione di sicurezza pubblica ha d'uopo d'esser animata al suo dovere, e saremo d'accordo. Non mi si ripeta

però che le antiche leggi siano troppo severe. Non sono che l'espressione moderatissima della più alta e più imperiosa necessità. Forse sarebbe mestieri di renderle più caute, più rigorose in ragione della difficoltà dei tempi.

Io m'aspetto dall'energia del presente Ministero che non solo egli ravvivi con forte impulso le leggi vigenti, non solo ei provveda così all'urgenza che ci preme ed incalza, ma che, elevandosi a tutta l'altezza del dover suo, proponga altre leggi, che sono pure assolutamente indispensabili a ridonare la quiete e ad assicurare gli averi, massime nella nobil Genova, dove è notorio essere seriamente minacciati.

Un Ministero composto d'uomini d'ingegno e di cuore può rendere immortali servigi alla nazione e sgravarla dalle infelici impressioni che ne ricevono gli esteri.

Noi attendiamo fidenti un tanto beneficio.

In questa fiducia insisto affinché il progetto di legge in discussione sia rigettato, e propongo a tal fine il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, tenendo per fermo che le leggi sui passaporti di chi proviene dall'estero e di chi viaggia nell'interno, sulle consegne dei viaggiatori, sugli oziosi, vagabondi e mendicanti non sono abrogate e sono sufficientissime a prevenire ogni disordine;

« Persuaso d'altronde che il Governo assumerà la tutela della pubblica sicurezza con quel vigore che è indispensabile nelle gravissime circostanze presenti, passa all'ordine del giorno. » *(Gazz. Piem.)*

DEMARGHERITA. Venuto novellamente fra voi, onorevolissimi signori, per virtù di un benevolo giudizio portato sul mio conto dal Consiglio di quei ministri che la volontà del Re di fresco chiamò al governo dei pubblici affari, giudizio che per tratto insigne di sovrana bontà venne dal volere reale sancito, giudizio infine a cui vi piacque ieri di porre il suggello coll'eminente vostra autorità, nel prendere che faccio a ragionare sulla materia che è argomento della discussione cui mi è dato di assistere per la prima volta, temo assai d'incorrere presso alcuno di voi la taccia di soverchiamente ardentissimo, pure nondimeno tengo per fermo che mi scuserà, appo di voi tutti, l'importanza della materia di che si tratta e quello strettissimo dovere che è a ciascuno di noi imposto di recare in mezzo ai nostri dibattimenti il frutto delle proprie meditazioni.

Le cose saviamente discorse dagli illustri oratori che mi precedettero fanno chiaro esservi nella discussione un punto intorno al quale noi tutti siamo d'accordo, e su di cui anzi non potremmo essere discordi, che cioè niun civile consorzio, a qualunque forma di governo si regga, può passarsi di leggi che tutelino la pubblica sicurezza e la quiete generale. Vano sarebbe lo spendere parole per porre in sodo una verità che è da tutti universalmente sentita, attalché niuno v'ha che faccia a volerla sul serio contrastare.

Partendo da cotesta ferma ed inconcussa base, diverse ipotesi ci si affacciano. È l'una di esse, che delle leggi le quali presiedevano per lo addietro in questi regii Stati alla tutela dell'ordine pubblico e della generale sicurezza, niuna più trovavi al dì d'oggi in vigore ed abbia efficacia di comando, siccome quelle che al primo apparire dello Statuto abbiano ad un tratto perduta ogni loro virtù e potenza di obbligare i cittadini ad osservarle.

Presupponesi nell'altra ipotesi, non essersi bensì dallo Statuto mandate in dileguo tutte le leggi di pubblica sicurezza che dianzi imperiavano, serbata di esse la nativa loro vigorezza; essere però tal leggi di molte e gravi riforme bisognevoli, onde recarle a quel grado di maggior perfezione di cui

sono capaci, renderle più appropriate alle esigenze dei tempi, e soprattutto ravvicinarle viemmeglio allo spirito ed alla mente dello Statuto medesimo; posta maggiormente in sicuro quella individuale libertà, che è per lui così solennemente garantita.

Ora di queste due ipotesi qual è la vera? Da qual parte trovasi la verità? In quale delle due regna l'errore? Se il vero fosse che al comparire dello Statuto sono ite in dileguo tutte le anteriori leggi di pubblica sicurezza, se di tali leggi patisse ora il paese assoluto difetto, noi non potremmo troppo affrettarci a tosto sostituirvene delle altre, le quali una si funesta lacuna compissero senza il menomo indugio. E per quanto questa nuova legge si mostrasse viziosa, imperfetta, insufficiente, tuttavia meglio varrebbe averne una anche imperfetta che mancarne totalmente. Ma se per lo contrario esistono tuttavia dopo la promulgazione dello Statuto, come esistevano per lo innanzi in questi Stati, leggi che proteggono l'ordine pubblico e la quiete generale, e solo occorre di emendarle, riformarle, migliorarle, onde renderle più adatte ai tempi che corrono ed armonizzarle collo Statuto che venne dopo, allora io tengo per fermo che, invece di fare sin d'ora una legge da surrogarsi a quelle che sono in vigore, la quale, come da varii degli egregi preopinanti, e segnatamente dal senatore Giovanetti, luminosamente si comprovò, appare inopportuna, insufficiente, viziosa ed onninamente imperfetta, meglio valga che, lasciate per a tempo in osservanza le presenti leggi, e tale osservanza, ove d'uopo, con maggior caldezza promossa, si provvegga onde con la debita pacatezza e ponderazione sia compilata una nuova legge di pubblica sicurezza, la quale non si risenta del funesto vizio di soverchia precipitazione, ma in tutto risponda ai presenti sociali bisogni in questa momentosa parte della pubblica amministrazione.

Ora, pigliando a risolvere il quesito proposto sulla preferenza a darsi più all'una che all'altra delle accennate ipotesi, non posso per verità dissimulare che tanto il precedente Ministero che propose la legge della quale ragioniamo, quanto il nuovo Ministero che l'adotta e ne continua la proposta, come altresì la Camera dei deputati che vi diede la sua sanzione, siasi mostrati propensi a credere abrogate dallo Statuto le anteriori leggi di pubblica sicurezza da doversene loro far sostituirne altra, che più o men bene, ma il più speditamente che far si possa a cosiffatto imperioso ed urgente bisogno satisfaccia. Ma questa sentenza venne altresì dai più dei preopinanti con tanta saldezza di raziocinio e copia di vittoriosi argomenti combattuta, che, se da me pure si abbraccia la contraria opinione, niuno saravvi che di temerità appuntare mi voglia, ravvisandola io ai più sacri principii di ragione pienamente consentanea. Qual è infatti l'articolo del nostro Statuto che si può in senso contrario invocare? Niun altro, onorevoli signori, tranne quello con cui è garantita la libertà individuale. Ma a canto di quest'articolo dello Statuto che proclama il generale principio dell'individuale libertà sorge immediata l'eccezione all'importante scopo indiritta di frenarne l'abuso e d'impedire che ella trasmodi, ed in eccessi trascorrendo, ne venga gravemente compromessa la quiete dei privati e turbato l'ordine pubblico. E tale appunto essendo il fine cui mirano le leggi di pubblica sicurezza, niuno è cui non facciasi manifesto cotai leggi non che contraddire al sacro ed inviolabile principio dell'individuale libertà, sancito dallo Statuto, essere con esso perfettamente accordanti, e costituirne anzi il più saldo e sicuro palladio. Non si detrae punto alla libertà del cittadino nell'assoggettarlo a quelle leggi che han per ufficio d'impedire che la libertà abusata dagli uni non torni a grave nocimento per gli altri. Ubbidiamo alle leggi,

diceva il romano oratore e filosofo, per poter godere di quella libertà che esse ci porgono.

Che se, come dal fin qui discorso chiaramente rilevasi, la promulgazione dello Statuto non esautorò di pien diritto tutte le leggi di pubblica sicurezza che erano a quel dì in vigore presso di noi; se queste leggi durano tuttavia e serbano la piena loro efficacia infino a tanto che non siano in tutto od in parte abrogate; se esse (come si è qui da molti fra voi vittoriosamente chiarito) provveggon abbastanza, almeno per ora, alle varie esigenze del pubblico interesse in questa parte, e così tanto per riguardo agli estranei che mettono piede nei regi Stati, come pei cittadini che vi dimorano e dall'uno all'altro luogo si trasferiscono, egli è razionale il dedurre da simili premesse la conclusione, che ovvia ne scaturisce, non esservi urgenza di far che altra legge nuovamente formata prenda il luogo della preesistente per supplire ad un supposto difetto della legislazione attuale, ma unicamente per raccogliere in un sol corpo i suoi ordinamenti, migliorarli, perfezionarli, od introdurre maggiore armonia tra coteste leggi ed i nuovi ordini politici dello Stato, ed a quelle libere istituzioni onde l'ottimo principe il volle generosamente dotato.

Ma questa nuova legge che ne vien proposta può ella dirsi migliorativa, o non più tosto peggiorativa delle antecedenti? Soddista ella alle accennate esigenze, o le lascia invece incompiute? Se questa legge non è tale qual potrebbe desiderarsi per indurre una savia e profittevole mutazione delle precedenti, come si fece toccar con mano da più d'uno degli oratori che intorno ad essa tennero fra noi discorso, l'inferenza che se ne vuol trarre non può esser altra da quella già per me toccata, meglio valere che stiano frattanto in piè le tuttora vigenti leggi di pubblica sicurezza finchè si possa col debito agio e ponderatezza provvedere al migliore ordinamento di questo importante ramo della patria legislazione.

Tale è la conclusione della Commissione, alla quale io stimo essere prudente consiglio di accostarsi. Ma se a siffatta conclusione io tengo doversi assentire in quanto non vi si ravvisa da doversi adottare la proposta legge come non necessaria nè opportuna, penso non doversi dire altrettanto di quella parte della conclusione di essa Commissione, dove non si fa che stimolare il potere esecutivo a promuovere con calore l'eseguimento delle leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto, o non state da esso nè implicitamente nè espressamente abrogate. Nulla più nuoce all'osservanza delle leggi che il dubbio insorto nell'anima dei cittadini (peggio ancora se in quella dei governanti) che esse più non trovinsi in vigore. Or tal dubbio nacque appunto rispetto alle leggi di pubblica sicurezza, tenute da molti per tacitamente abrogate dallo Statuto e per poco inaccordabili collo spirito di esso e coll'ivi sancita individuale libertà dei cittadini. Nè di tal dubbio scervo par che si mostrasse il Governo stesso del Re, che in cuor si pose di riempire affrettatamente colla nuova legge proposta il voto che la legislazione offrisse in questa parte. Un dubbio di tal fatta vuol essere immantinente cessato; ed a cessarlo è richiesta un'opportuna e solenne dichiarazione dell'autorità.

Resta a sapersi qual sia l'autorità cui tal missione appartenga, se il potere governativo od in quella vece il legislativo. Ma a quello non ispetta se non ciò che attiene all'eseguimento delle leggi in vigore; e qui trattasi appunto di definire se siano in vigore o no le leggi di pubblica sicurezza allo Statuto preesistenti. Spetta perciò, secondo che a me pare, al Parlamento, rivestito della podestà legislativa, il dichiarare in modo autorevole e solenne, essersi, a malgrado della pubblicazione dello Statuto, mantenute fra noi in pieno vigore le preesistenti leggi di pubblica sicurezza, e doversene per con-

seguito dal Governo promuovere col voluto zelo la piena ed intera osservanza, sotto quelle sole modificazioni di tai leggi che si ravvisino necessarie onde meglio coordinarle al presente ordine di cose e meglio si accendino alla proclamata individuale libertà dei cittadini e di ogni persona dimorante nel territorio dello Stato.

Conchiudo pertanto senza più che si approvi la conclusione della Commissione in quanto vi è proposto rigettarsi la legge di cui è caso.

E nel resto mandarsi alla Commissione stessa di proporre altra legge in cui si dichiarino mantenute in vigore le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto, e se ne inculchi la rigorosa osservanza sotto quei temperamenti che ravvisasse opportuni per viemmeglio adattare alcuna di esse alla mutata condizione dei tempi ed all'effetto di avvicinarle allo spirito che informa ed anima lo Statuto nella parte in specie che tutela il sacro diritto della libertà individuale. Così adoperando, si sfugge il grave inconveniente di mandar fuori una legge la quale senza essere necessaria, per esservene altre che sull'oggetto medesimo, se non perfettamente, almeno sufficientemente provvedono, trovasi d'altra parte soggetta per molti capi a non lievi censure; e si rimedia ad un'ora stessa agli incalcolabili danni che non ponno a meno di provenire dall'incertezza che attualmente regna nell'universale al punto se le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto siano, all'apparire di questo, state tolte via di mezzo, tal che più non se ne possa dal Governo promuovere negli occorrenti casi l'esatto adempimento, nell'interesse così dell'ordine pubblico e della quiete generale, come in vantaggio dei privati.

(Gazz. Piem.)

COLLI. Signori, se mal non mi appongo, risulta dalla discussione che la legge che vi è proposta è imperfetta e insufficiente; imperfetta perchè contraria alla libertà individuale ed alla libera locomozione; insufficiente perchè non atta a reprimere il disordine, ad antivenire i delitti.

Risulta altresì dalla discussione che le leggi preesistenti non hanno nulla d'arbitrario o di odioso, come lo disse uno dei nostri onorevoli colleghi, il di cui amore per le libere istituzioni è assai noto. Non al difetto di leggi, ma alla non esecuzione delle medesime sono dunque da attribuirsi i lamentati danni.

Signori, noi abbiamo voluto la libertà, e noi l'abbiamo ottenuta; guardiamoci dall'anarchia.

Si è detto più volte che l'eccesso della libertà conduce all'anarchia, e l'anarchia al dispotismo.

Le voci più forsennate di libertà escono spesso dal labbro de' suoi più crudeli nemici.

Chi tumultuava in Milano nel maggio e nell'agosto se non i prezzolati satelliti dei nostri nemici od alcuni pochi traviati, dei quali si può dire come si disse altre volte dei Giudei: « Signore, perdonateli perchè non sanno quello che fanno? »

La stessa cosa potrebbe pur troppo accadere a Genova: si vorrebbe fare di quella città un'altra Livorno con maggior danno per noi, in quanto che Genova è più forte di Livorno.

L'oro straniero circola a Genova; si tenta corrompere il popolo e i soldati; molti ambiziosi di potenze lontane e vicine si aggirano intorno a noi. Molte squadre solcano o possono solcare il Mediterraneo; esso sta per ridivenire la strada dell'Oriente; i suoi porti acquistano ogni giorno maggior importanza; vegliamo a che Genova non divenga per noi una nuova Gibilterra. Finalmente, signori, unione, energia e libertà moderata, perchè la sola durevole, siano la nostra divisa. Rammentiamo le parole dell'uomo grande, che diceva alla sua nazione adunata in un momento solenne: « Non imi-

tiamo i Greci del medio evo, i quali, invece d'agire, perdevano il tempo in vane discussioni, mentre il nemico rovesciava le porte della città. »

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Rispondendo alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore signor Piazza, mi pare che quelle dimostrino boni che la legge possa aver bisogno di emendamenti, dal che non dissento, come io diceva nella tornata di ieri, ma non valgono a far rigettare la legge.

Egli trova non bastevole la dichiarazione e giustificazione dei mezzi di sussistenza. Vorrebbe che si richiedesse anche la prova o la certificazione della buona condotta.

Ho già dimostrato che questo è ingiurioso al dichiarante, perchè in faccia alla legge ogni uomo è reputato probò, finchè non sia provato cattivo.

Ciò darebbe odore d'inquisizione e ripugnerebbe ai principii della novella società civile e liberale.

Finalmente, se non è un vagabondo o un malfattore, il quale soggiacerebbe alle leggi repressive, non si dovrebbe negar asilo ad un uomo che avesse mezzi di sussistenza, benchè avesse qualche macchia che non sia criminosa.

Ma, ove pur prevalesses l'avviso del preopinante, ciò mostrerebbe la ragione di un emendamento e non altro.

Egli sostiene che il ladro, senza avere una professione, se avrà denari mostrerà d'aver mezzi di sussistenza.

Ma si è già osservato che i danari non sono i mezzi di sussistenza voluti dalla legge, ma o la proprietà, o le rendite, o la capacità meccanica, industriale o intellettuale.

Soggiunge che il ladro può anche avere una professione.

Ma il testimonio degno di fede, che deve certificare che il dichiarante ha mezzi di sussistenza, non potrà certificarlo in buona fede s'ei conosce la rea condizione del dichiarante.

In ogni caso, queste sono osservazioni che non perimono la legge, ma fanno luogo soltanto a discussioni.

Ei soggiunge che la legge è insufficiente; ma ciò stesso non è disdire che le parti che ha sieno buone. Se è insufficiente, la conseguenza che ne deriva si è che le si facciano aggiunte ed emendamenti, e si faccia compiuta e perfetta. Dico se è insufficiente e non sono dimostrate cattive le parti che ha; e per dimostrarle cattive bisogna sottometterla a discussione articolo per articolo, come prescrive il regolamento.

Io sostengo che come legge speciale e transitoria, la quale è fatta per una circostanza forse unica e certo straordinaria, ha buone disposizioni e provvede all'andamento incerto di ciò che riguarda la pubblica sicurezza.

Si trovano in questo Stato migliaia e migliaia di persone nuove, sconosciute; fra i forestieri e i rifuggiti degni d'ogni riguardo si rimescolano i malfattori e gli emissari del nemico. Si tratta di scerre gli uni dagli altri, di separare il grano dal loglio. Prender per norma le leggi sui sospetti e i vagabondi, che potevano essere opportune in tempi ordinari, riescono dure e vessatorie nella presente circostanza, perchè toccano necessariamente e molestano gli uomini onesti qui rifuggiti.

Dirò ancora che le regie patenti del 13 luglio 1814 e del 1821, che l'onorevole relatore penserebbe che potessero tener luogo della proposta legge, sono inapplicabili; perchè l'una riguarda ai passaporti, e il caso attuale si è di persone che non hanno passaporto.

E rispetto alla regia patente del 1814, dirò che, oltre essere vessatoria, come già provai, è in opposizione collo Statuto, e però abrogata.

Vi è chi sostiene che fosse caduta in disusuetudine, appunto perchè incomoda e gravosa. Ma è certo che essa è abrogata dallo Statuto. Infatti ella autorizza l'autorità di polizia a sottoporre la persona che manca del certificato di buona con-

dotta all'arresto di tre giorni. Ora lo Statuto stabilisce la libertà individuale, stabilisce che le pene non possano essere pronunciate che dai giudici naturali.

Era questa lacuna nelle leggi, oltre la difficoltà intorno a quelle che fossero o non abrogate, uno dei motivi che moveva il Governo a proporre insieme colla Commissione di altra Camera la legge di cui si parla.

Poniamo che il Governo sol' dubitasse, mentre è certo che quella legge fosse abrogata, che dubitasse quali leggi fossero sussistenti; questo dubbio non sarebbe già un errore, come disse alcuno dei preopinanti, giacchè chi dubita non erra; ma questo dubbio paralizza per sé solo l'azione di tutti gli agenti subalterni, di tutti i magistrati di pubblica sicurezza. Una legge è dunque necessaria, indispensabile, che tracci la via a quei magistrati ed agenti e provveda alle aggressioni fatte più spesso e a guarentirci dagli emissari e dalle spie che perturbano la quiete sociale e danneggiano la santa causa della nazionale indipendenza. Quest'osservazione mi pare che basti anche a ribattere le obiezioni degli altri onorevoli contraddittori, tanto è grave.

Un nuovo motivo è giunto a mia conoscenza ieri sera, il quale raccomanda come utile e urgente la proposta legge. Uno del Comitato dei soccorsi mi disse che vedeva fra quelli che si presentavano taluno dei quali avrebbe desiderato conoscere la professione o quali fossero i loro mezzi di sussistenza.

Se fin d'ora i buoni e gli onesti fossero provveduti del permesso di permanenza, del documento prescritto dalla legge, il Comitato non avrebbe a far altro che a dimandarne l'esibizione; e così senza errore i soccorsi sarebbero dati agli onesti infelici a cui li destina la carità della legge. Non vi sarebbe il pericolo che i soccorsi fossero dati a nemici, a malviventi.

Vi è un uomo per le strade, un cattivo uomo, senza passaporto. Un carabiniere lo incontra: lo potrà arrestare? Non lo potrà. Vi si oppone lo Statuto, il quale guarentisce la libertà individuale. Lo accompagnerà al magistrato di sicurezza? Credo che nol potrà, perchè questo è un arresto. Ma sia che ve lo conduca: che potrà fare il magistrato? Dovrà metterlo in libertà, perchè non è colto in flagrante.

E se poniamo che il carabiniere può arrestare l'uomo malvagio perchè non ha passaporto, potrà arrestare tutti gli uomini onesti, che son pur molti, i quali, rifuggiti qui, non ebbero tempo di procurarsi il passaporto.

La legge considera vagabondo quello che non ha passaporto, che non ha certificato di buona condotta.

In questo caso sono moltissimi dei rifuggiti. Questi adunque sarebbero colpiti da quella legge: il che è assurdo, perchè colpirebbe gran parte dell'emigrazione.

E se la legge non è applicabile all'emigrazione, saranno lasciati vagare senza passaporto, senza carta di permanenza che li separi dai buoni, i malfattori e gli emissari dell'Austria, che sono i principali agenti delle turbolenze sociali. Io non lo posso credere.

(Gazz. Piem.)

DEFOENARI. Con brevissime parole che ho scritte, appunto per non dilungarmi, poichè mi par tempo di abbreviare, riepilogare e concludere, io parlo non contro, non per la proposta legge sul suo totale, ma sulla medesima, che io ravviso incompleta, difettosa, direi anche, ma in qualche modo utile, ed attualmente anzi urgente ad accrescere nuova efficacia all'autorità per la pubblica sicurezza e, come è qualificata provvisoria, da ammettersi mediante alcuni necessari e del resto ovvii emendamenti; nella mancanza di tempo e di opportunità forse anche per rivedere, fissare e riformare in complesso coordinatamente la legislazione rela-

tiva, poichè una ritengo che ne sussista tuttora legalmente ed applicabile.

Dico che la proposta legge non può accusarsi d'essere superflua nè da escludersi, quasi nulla aggiunga ai mezzi di vigilanza e prevenzione, esistenti più o meno legalmente, bastando notare, quando altro non fosse, che essa più specialmente contempla, senza necessitare di spinger più oltre formali indagini nell'interesse della pubblica sicurezza, la circostanza della mancanza di mezzi reali, e non sospetti, di sussistenza degl'individui che si presentano stranieri, sconosciuti, senza regolari passaporti.

Dico poi che non solo aggiunge alla legislazione riguardata come vigente, ma in parte la cambia; e mi basta notare, quand'altro non fosse, che sostituisce *tre giorni* di tolleranza alle *24 ore* corrispettivamente, direi, all'introduzione della pregiudiziale indagine sui mezzi di sussistenza in aggiunta e quasi anche in luogo alle altre giustificazioni che si esigerebbero per mezzo di carte od altre informazioni.

Adunque non è esatto, non è fondato il sostenere che è la proposta legge per lo meno superflua, e a questo titolo, anche solo, da rigettarsi.

Ma per contro pur troppo la proposta mi appare incompleta, e in taluna particolarità, anche solo a tal titolo, non ammissibile se non con addizioni e qualche emendazione; lo che vado qui proseguendo ad accennare onde chiarire l'opinione mia: che la legge è utile e desiderabile, ma con la riserva di emendamenti indispensabili.

E mi basterà accennare principalmente: in primo luogo, che nella redazione di taluni articoli, nell'economia stessa del totale, non appare se siasi riconosciuto sussistere, ovvero si riguardino abrogate le disposizioni, anco legalmente prima vigenti, allora di *polizia*, ora di *pubblica sicurezza*; poichè esplicitamente nè vi si fa relazione alcuna, nè vi si deroga in ciò che si varia, lo che anzi farebbe supporre opinata la non sussistenza, ed allora la non comportabile situazione di cose che si supponesse, e si lasciasse deficiente di legali norme questa parte sì importante della pubblica amministrazione e abbandonata all'arbitrio ed alle necessità eventuali. Su di che invero neppure la relazione aveva portato abbastanza luce, bensì nella discussione ha dovuto apparire accertato che legalmente molte e abbondanti e savie disposizioni sussistono, sebben desiderabile sia che vengano bene e notoriamente riconosciute.

Primo difetto questo adunque della proposta legge, che vuoi, e ben si può, anche con semplici cenai di riferimento o deroga, rimediare agevolmente.

Nelle nuove disposizioni poi mi giova e mi basta notare che in una, invece di sussidiare l'autorità, come è lo scopo della legge e le circostanze davvero motivano ed esigono, risulterebbe una menomazione alla sua vigilanza ed efficacia: basta notare (senza già disapprovare l'introdotta tolleranza dei *tre giorni* a luogo di *24 ore*) che, dandosi all'autorità la facoltà d'interpellare i forestieri che giungono senza passaporti sulla realtà di onesti mezzi di loro sussistenza *dopo scorsi i tre giorni*, le si toglie dunque facoltà di valersi di questo mezzo di ovvia eppur significantissima indagine prima che trascorsi siano *i tre giorni*, e si dà ragione all'individuo, comunque sospettato a buon diritto, di negare codesta sorta di giustificazione; lo che torna gravissimo danno alla vigilanza a questi tempi e a fronte dell'introdotta facilità e rapidità delle comunicazioni, favorevole all'agglomerazione anche d'individui pericolosi; difetto tuttavia questo pure nella proposta legge, a cui può con facili emendamenti riparare.

Giova ancora (e basterammi qui per ultimo) notare un'altra

imperfezione della proposta; ed è questa: qual è la sanzione, la penalità con che vi si cerca di fortificare, come necessario è, l'autorità in presenza degli accorrenti, sospetti e recalcitranti ancora? Non altro che il misero mezzo della *denuncia* al tribunale correzionale a titolo di sospetto di vagabondaggio e simili, contemplati dal Codice penale; il qual mezzo di *denunciare* non abbisogna di una legge che l'autorizzi, ed è nell'attualità lento, insufficiente e d'esito incerto; il qual mezzo per contro (è anche da notarsi), applicato leggermente da qualche funzionario, come d'altronde l'unico che la legge gli concede, può spesso inopportuno compromettere onestissimi individui, trascorrendo ad assoggettarli ad un formale procedimento correzionale. Imperfezione tuttavia pur questa cui non difficile fia il riparare con appositi emendamenti.

Concludo che la proposta legge, mediante le aggiunte o variazioni a farsi, e che io ravviso non difficili e soddisfacenti, essendo utile a fortificare l'autorità per la pubblica sicurezza, il Governo avendo proposto questo mezzo per fortificarla, e l'attuale come il precedente Ministero insistendovi, io opino che non sia da adottarsi la conclusione della Commissione per la reiezione; ma procedendosi, come è di regola, alla discussione degli articoli, mediante gli opportuni emendamenti, sia dal Senato la legge adottata. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Ora se la legge deve essere ancora discussa, la parola è al senatore Sauli. *(Gazz. Piem.)*

SAULI. Ciò che io volevo dire fu detto già dai precedenti due preopinanti, il signor senatore Giovanetti e il mio amico Demargherita; per conseguenza io ho nulla da aggiungere per dimostrare il bisogno di rimettere in vigore le antiche leggi in ordine alla pubblica sicurezza. Solo aggiungerò che a quest'ora si vede un fenomeno in Europa il quale è degno di considerazione, ed è quello per cui si cerca di far ritorno all'ordine che era stato per qualche tempo gravemente turbato. Mi pare che il Piemonte non dovrebbe rimanere indietro alle altre nazioni e tentare ogni modo per far cessare lo stato di perturbazione nel quale ci troviamo, perocchè abbiamo pur troppo sentito raccontarsi delitti i quali non da altro furono prodotti fuorchè dalla languidezza in cui era caduta l'esecuzione delle leggi anteriori. Io vorrei dunque fare questa proposizione:

« Le passate discussioni avendo abbastanza dimostrato l'indispensabile necessità non solamente di lasciare per qualche tempo in vigore le leggi ed i regolamenti attuali di polizia, ma di avvalorarne anzi l'applicazione e l'eseguimento, ed avendo parimente suggerito la convenienza di promulgare nuova legge più consentanea alla ragione dei tempi ed alle franchigie sancite dallo Statuto, la quale provveda al mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza, propongo che dal Senato sia creata una Commissione incaricata di compilare il progetto di una tal legge, da sottoporsi quindi alla discussione del Parlamento nazionale ed alla sanzione del Governo. » *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Domanderei al Senato se crede che la discussione sia abbastanza rischiarata. *(Gazz. Piem.)*

DEMARGHERITA. Io credo urgente di dichiarare che le antiche leggi si conservino in vigore, ma non mi oppongo a che si provveda per l'avvenire con altre leggi. *(Gazz. Piem.)*

DEFORNARI. Domando la permissione di soggiungere che la mia opinione, quale l'ho espressa, non già affatto repugna a quella dei preopinanti che sostengono esistere vigenti leggi sulla materia, la cui efficacia devesi e riconoscere e mantenere; e neppure repugna alla proposizione dell'egregio preopinante senatore Demargherita, tendente a far appunto riepilogare dichiarativamente e coordinare le leggi

tutte applicabili alla materia; se non che mi sembra evidente, giusta le norme prescritte dallo Statuto e dal regolamento, che quella proposizione non possa connettersi colla presente discussione e deliberazione, ma dovrebbe seguire il corso d'un'iniziativa di proposizione da contemplarsi a parte; anche d'altronde per servire alla riconosciuta urgenza di quella di cui ci occupiamo. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Essendo chiusa la discussione, rimane al presidente di domandare al Senato se intende di passare alla discussione dei singoli articoli. Si potrebbe votare semplicemente sulla legge, ovvero deliberare, motivando sulla deliberazione della relazione. In quest'ultimo senso sono presentati vari progetti di ordini del giorno: il primo dal senatore Giovanetti in questi termini. *(Lo legge. Vedi sopra)*

Il secondo è quello presentato dal senatore Demargherita:

« Attesochè le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto rimangono tuttavia in vigore, come non contrarie al principio della libertà individuale;

« Attesochè importa tuttavia di far cessare su tal punto la data incertezza, onde non ne resti in fiacchita l'efficacia;

« Il Senato adotta le conclusioni della Commissione in quanto rigetta la proposta legge, incaricando la stessa Commissione di proporre una legge, per cui si dichiara essere tuttavia in vigore le leggi di pubblica sicurezza anteriori allo Statuto con quelle cautele e modificazioni che stimasse opportune. » *(Gazz. Piem.)*

MAESTRI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. *(Gazz. Piem.)*

IL PRESIDENTE. Mi lasci leggere il terzo ordine del giorno e poi le darò la parola. Il terzo ordine del giorno è del senatore Sauli in questi termini. *(Lo legge. Vedi sopra)*

MAESTRI. Io credo che quando si tratta di votare una legge non è il caso, secondo l'articolo 51 del regolamento, di passare all'ordine del giorno *(Gazz. Piem.)*

GIOVANETTI. Non c'è nessun dubbio che in ogni discussione sopra qualunque argomento la Camera possa passare all'ordine del giorno, ed i precedenti del Senato provano che quest'ordine del giorno può essere motivato. Non vi ha dubbio nemmeno che sia utile, nel caso di adesione alle conclusioni della Commissione, di esporre i motivi, i quali indussero il Senato a credere che la legge dovesse rigettarsi. Per la qual cosa io credo che non vi sia nessuna violazione del regolamento. Per abbreviare poi la discussione, mi riunisco all'ordine del giorno proposto dal professore Demargherita, poichè conduce allo stesso intento che io mi proponeva, vale a dire che anch'esso proclama per indubitata l'osservanza delle leggi esistenti di cui può sicuramente far uso l'amministrazione di sicurezza pubblica. Differisce unicamente il mio dal suo ordine del giorno, in quanto il suo proporrebbe inoltre di occuparsi di una nuova legge. Io non credo che ciò sia di mestieri, tanto meno urgente. Ma siccome nell'occuparsi di una nuova legge, mentre si dovrebbe riconoscere che non sono suscettive di essenziali variazioni le esistenti, si verrebbe a coordinarle ed a rivestirle di più fresca sanzione, così non dissento che anche a tal lavoro si addivenga. Sarà sempre un lavoro utile ed atto a sgombrare ogni maniera di scrupoli.

Osservo poi che anche l'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sauli tende allo stesso scopo; finisce nella stessa proposizione del professore Demargherita. Infatti questi chiede dichiararsi che stiano ferme le leggi attuali, e che ad un tempo il Senato mandi alla Commissione di formare una nuova legge; ed il senatore Sauli professa la medesima opinione intorno alle leggi esistenti, nè vorrebbe di più se non che si nominasse un'altra Commissione. Volendo lo stesso che della

nuova legge, se pure il Senato crederà che abbisogni, si occupi la Commissione attuale od una differente, non dubito che il senatore Sauli si unirà, come fo io, all'emendamento del professore Demargherita onde pigliare prontamente una risoluzione. (Gazz. Piem.)

DEFORNARI non istima bene che si possa rigettare la legge con un ordine del giorno, ma si debba procedere alla semplice votazione della stessa. (Verb.)

MANNÒ. Domando la parola. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Domando la parola per un richiamo al regolamento, e quindi mi compete la priorità nella discussione.

Si sono proposti dagli onorevoli preopinanti un ordine del giorno, una reiezione motivata del progetto di legge, e si è fatta una proposizione per dichiarare quali sieno le leggi precedenti abrogate dallo Statuto e quali no. Nessuna di queste proposte sta col regolamento.

Ora si tratta di adottare o rigettare la legge proposta dal Ministero e adottata dalla Camera dei deputati.

Una legge non può essere respinta con un ordine del giorno motivato; la legge proposta vuol essere respinta o ammessa puramente e semplicemente. È chiaro l'articolo 51 del regolamento: « Il risultato delle deliberazioni del Senato è proclamato dal presidente con questa formola: *il Senato adotta o il Senato rigetta.* »

Dunque l'ordine del giorno non può essere ammesso. L'ordine del giorno può proporsi quando si tratta d'interpellazioni o di cose riguardanti al solo voto del Senato ed estrinseche al potere legislativo, non mai quando si tratta di adottare o rigettare una legge.

La reiezione o l'adozione di una legge non può essere motivata. I motivi sono nella discussione, e risultano dal processo verbale. Si motivano le sentenze dei tribunali, perchè hanno bisogno di dimostrare che sono una giusta applicazione della legge. Le Camere non applican le leggi, le fanno in concorso col Re.

Dunque la reiezione motivata del progetto di legge non può essere ammessa per lo stesso articolo 51 del regolamento.

La proposizione di dichiarare quali sieno le leggi abrogate e quali no devia la deliberazione del Senato dal subbietto che si discute, cioè il progetto di legge, il quale vuol essere o adottato o rigettato.

Oltre di che siffatta proposizione essendo affatto indipendente dalla legge proposta, ed indirizzata ad escluderla sostituendo altra legge, deve passare per la trafila delle formalità del regolamento, cioè essere comunicata negli uffici, portata all'udienza, letta, svolta, appoggiata e presa in considerazione (art. 38, 39, 40, 41); quindi rimandata agli uffici per essere discussa e riferita. E solo dopo tutte queste prove la proposizione potrà essere discussa in Senato. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che io non ho proposto, ma solamente esposto. Essendosi fatta la proposizione di varii ordini del giorno, io doveva farne menzione siccome di un mezzo per uscire di difficoltà. Il Senato giudicherà poi se siano opportuni. Che vi siano antecedenti nel Senato per fare altrimenti, per appoggiare una proposizione, io dichiaro ingenuamente che non li conosco a proposito di legge. Potrà forse conoscerli altri più informato di me; dichiaro medesimamente che altri potrà avere un'opinione diversa dalla mia; ma io non credo, almeno per quanto posso averne memoria, che in altri Parlamenti si sia usato così. Ma sarebbe savio consiglio di procedere con certa cautela riservandosi di stabilire. Io domanderò al Senato nella forma più semplice se egli intenda di passare alla discussione degli articoli; questo è il primo punto da risolvere; quindi se non

passa alla discussione degli articoli, potrà essere proposto secondariamente di esaminare gli ordini del giorno, e il Senato giudicherà quest'ultima questione.

(Gazz. Piem.)

MANNÒ. Siamo in presenza di tre ordini del giorno che tendono a rigettare la legge. In questo stato di cose io domando in primo luogo se possa esporsi a votazione un ordine del giorno col quale si rigetti una legge. Io dico di no, per una semplice ragione indipendente anche dall'osservanza delle regole parlamentari, ed è questa che talvolta può avvenire che qualcuno di noi nella sua coscienza creda di dover rigettare la legge, ma non già di rigettarla con quella premeditazione di motivi che trovansi esposti nell'ordine del giorno sì e come fu proposto; in guisa che i votanti troverebbonsi imbarazzati fra una conclusione che approvano ed un motivo di essa che disapprovano, senza che possa venir loro fatto di scinderli.

Questo solo riflesso mi pare debba dimostrare che, allorché si tratta di rigettare una legge, non è possibile il rigettarla in altra maniera che in quella la quale è stata stabilita dal regolamento, cioè palla nera o palla bianca; perchè le ragioni che conducono a disapprovare un progetto di legge, quali sono presentate nei diversi ordini del giorno a noi proposti, possono dare impedimento al libero esercizio del nostro voto. Ciò posto, io credo che non vi siano che due mezzi: o di passare alla votazione dei singoli articoli o di procedere alla votazione sul progetto della Commissione, il quale è puro e semplice, non motivato o condizionato; così, se mai fosse per avvenire che il Senato inclinasse ad abbracciare la proposta della sua Commissione, sarà libero di scegliere quel partito, o di discendere all'esame degli articoli della legge.

(Gazz. Piem.)

STARA. Pare a me che, per procedere regolarmente e serbare l'ordine ordinario e consueto che si è sin qui tenuto nell'esame dei varii progetti di legge i quali si sono da questa Camera ventilati, convenga innanzi tutto passare alla discussione dei singoli articoli. Può darsi che, scendendo noi in questa parziaria disamina, ciascuno degli onorevoli membri di questa Camera abbia in pronto emendamenti tali da proporre che l'idea di legge, che ora parrebbe da rigettarsi, venga migliorata in modo da renderla degna dei favorevoli suffragi, e meritevole dell'approvazione della Camera stessa.

E, per quanto io ritengo, non credo che per l'addietro una proposizione di legge qualunque sia mai stata da noi adottata o rigettata, senza che sia prima stata sottoposta alla discussione generale e particolare che stabilisce il regolamento, cioè senza passare alla discussione dei singoli articoli. Questa discussione dei singoli articoli non avendo luogo, allora ne verrà che la legge sarà senz'altro rigettata, quando che, migliorata per mezzo di variazioni ed aggiunte che le si potrebbero fare, potrebbe meritare la nostra approvazione. Ma se noi tronchiamo per metà la discussione, oltrechè non si eseguisce il regolamento, si cade pure nell'altro inconveniente, che tanti emendamenti che si sono preparati dai membri del Senato non possono aver luogo, nè essere sottoposti all'alta e savia considerazione vostra. (Gazz. Piem.)

MANNÒ. Io credo che sia nell'arbitrio pienissimo del Senato di rigettare una legge anche prima che si discenda all'esame dei singoli articoli. L'esame di ogni legge è diviso in due parti. La generale disamina riconosce il merito o i vizi intrinseci o sostanziali del progetto. La particolare è indirizzata a porlo d'accordo in ogni minuta sua disposizione col principio già genericamente discusso. Ora può ben accadere che in una discussione generale tali si appresentino i difetti

d'una legge, tale la sua inopportunità, tale il pericolo delle conseguenze a trarsene, che paia di primo tratto miglior partito quello di rigettarla nel suo complesso. Nè vale il dire che nell'esame degli articoli possono correggersi quei difetti con acconcie modificazioni, perchè può anche avvenire che i vizi siano di tal tempra che non torni possibile il correggerli con modificazioni; oppure queste, per la gravità e complicazione della materia, non altrimenti possano essere trattate con qualche felicità, che abbandonando interamente il primitivo progetto, e facendo della materia contenutavi l'argomento di una nuova proposizione, o di un lavoro cheto ed accurato di un'apposita Commissione. Pongasi, dico, tal caso (e ciò dico non riguardo al progetto presente, sul quale io non ho spiegato opinione, ma nei rispetti generali di una discussione parlamentare), pongasi, dico, tal caso, e sarà ovvio il riconoscere che la Camera ha allora il diritto di procedere senza più alla reiezione della legge prima anche di studiare minutamente gli articoli che ha già giudicato nella complessiva loro portata. La via resta libera a chi creda potersi valere della discussione degli articoli per ridonare alla legge i pregi che le mancano, giacchè chi opina in tal guisa non darà passo alle conclusioni della Commissione, e riaprirà così, se avrà con sé la maggioranza dei votanti, la via alla discussione intera della legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE interpella la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera si oppone.) (Verb.)

MAESTRI. Domando ancora la parola per altro richiamo al regolamento. Mi oppongo alla votazione sul complesso della legge.

Nessuna legge può essere adottata o rigettata se non è discussa ne' singoli articoli.

Sono chiari gli articoli 42 e 43 del regolamento, fondati sull'art. 53 dello Statuto, il quale ordina in termini espressi le discussioni delle leggi *articolo per articolo*.

L'art. 42 del regolamento dispone che si faccia una discussione generale e particolare. La particolare non è dubbio che deve versare sugli articoli. E questo è dichiarato espressamente dal successivo articolo 43.

L'art. 28 parla pure di queste due discussioni, e dice che il Senato esprime la sua opinione per seduta e levata, salvo il voto sulla *legge intera*, il quale si fa coll'appello nominale e a scrutinio segreto. Ciò significa che gli articoli si votano per alzata e seduta, e il complesso della legge a scrutinio segreto.

Io insisto adunque colla più profonda convinzione nell'avviso che la legge debb'essere discussa articolo per articolo, se non vuoi contravvenire allo Statuto e al regolamento.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 46 del regolamento, così concepito. (La legge)

Sembra dunque che questo interpreti legittimamente e naturalmente non potere il Senato passare alla discussione degli articoli. (Gazz. Piem.)

MAESTRI. Pregho il Senato di ritenere che l'articolo 45 dispone così. (Lo legge) (Gazz. Piem.)

COLLA. Se ha luogo la discussione particolare..... (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Parmi che la disposizione sia chiara. Ora si tratterebbe di un'altra quistione; di sapere cioè se, malgrado il voto espresso su questo primo punto per levata e seduta, si passerà allo squittinio sulla legge. (Gazz. Piem.)

DE CARDENAS. Domando al Senato se crede che, quando fosse rigettata intieramente la legge, non sarebbe il caso che

a termini dello Statuto non si potesse più nè dal Ministero nè dal Parlamento proporre un'altra legge in via di polizia. Questo è un solo dubbio che io aveva, perchè alcuni fra noi desideravano una nuova legge. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Lo Statuto non parla che dell'iniziativa individuale, non dell'iniziativa del Governo. D'altra parte ciò sarebbe contrario a tutti i precedenti degli altri Parlamenti; e il nostro regolamento è copia della Carta francese.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Gli stessi ordini del giorno che furono proposti possono convertirsi in tre proposizioni di legge. Non osta punto che si sia rigettata la legge che oggi si agita. È questa legge stessa che non può riproporsi; ma può di certo proporsi una legge diversa o più larga o più ridotta. Perciò egli è facile il vedere che dopo la reiezione della legge presente sia aperto il campo ad entrare nella discussione di un'altra.

(Gazz. Piem.)

MAESTRI. Rispondendo al senatore Manno, faccio osservare che i progetti di legge dovrebbero essere esaminati da una Commissione; perciò sarebbe necessario raccoglierci negli uffici, discuterla...

(Gazz. Piem.)

MANNO. (Interrompendo) La proposizione Demargherita è appunto diretta a ciò.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Mi pare che la presente discussione sia estranea. Da quanto si è detto, il Senato può essere abbastanza illuminato per decidere sulla quistione. In questi casi è stretto dovere del presidente (e non può esimersene) di interpellare il Senato se passa o no alla discussione dei singoli articoli; il che sto per fare. Coloro i quali avviano non doversi passare alla discussione degli articoli, sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, il Senato decide che non si passi alla discussione degli articoli.)

Ora rimarrebbe la votazione sul complesso della legge.

(Gazz. Piem.)

CIBRARIO. Non si può rigettare una legge senza che procedasi allo squittinio segreto.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. Se noi rigettiamo la legge, sarà rigettata definitivamente senza che si siano discussi gli articoli.

(Gazz. Piem.)

MANNO. La quistione non è, parmi, ben intesa se fannosi tali difficoltà. Debbono porsi ai voti le conclusioni della Commissione. L'approvazione è un rigettare la legge; la disapprovazione riaprirà la via all'esame di essa, e perciò alla discussione dei singoli suoi articoli.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. E se non si rigetta?

(Gazz. Piem.)

MANNO. Allora si discute la legge, e si entra nell'esame degli articoli.

(Gazz. Piem.)

DEFORNARI. E allora si distrugge l'effetto della votazione.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io credo che la legge sia giudicata da questo punto.....

(Gazz. Piem.)

MANNO. Ma chi rigetta le conclusioni della Commissione ammette la legge.

(Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non abbandoniamoci ad una conversazione. Il Senato ha deciso, e deciso irrevocabilmente, che non passava alla discussione degli articoli. Ora, una legge non può essere adottata dal Senato se prima non si è fatta la discussione sopra ciascun articolo; rigettando la discussione per articolo, ha implicitamente ricusata la legge.

(Gazz. Piem.)

PIEZZA. L'aver votato contro la discussione degli articoli non vuol dir altro se non che il Senato è abbastanza illuminato per votare sulla legge in complesso, e chi crede il

contrario, nella votazione che si farà per squittinio segreto, o rigetta o ammette tutta la legge qual è. (Gazz. Piem.)

GIOVANETTI. Il Senato ha giudicato di non passare alla discussione degli articoli; conseguentemente ha implicitamente mostrato di voler rigettare la legge. Non rimane quindi che a passare allo squittinio per vedere se il Senato mantiene o non mantiene collo scrutinio segreto questa sua determinazione. Essa frattanto è finale, è irrevocabile; e non può essere soggetta che alla fortuna della votazione segreta.

Se il maggior numero dei votanti, volgendo ad opinione diversa da quella spiegata in pubblico, votasse contro la proposizione primitiva, quale sarà la conseguenza? Sarà quella che ordinariamente succede anche dopo la discussione sugli articoli.

Moltissimi Parlamenti videro il caso in cui, dopo di aver votato gli articoli separatamente, la legge sia stata poi rigettata nel complesso. Nel caso adunque in cui lo scrutinio segreto recasse ad esito diverso da quello che risultò dalla votazione pubblica, si dovrebbe presumere che il Senato, dopo di aver deliberato contro la legge, potrebbe ancora, seguito lo squittinio segreto sul complesso, passare alla discussione sui singoli articoli. Non essendo rigettata la legge, è chiaro che si dovrebbe seguire il corso consueto tracciato dal regolamento. Se invece è rigettata, ogni quistione è finita.

(Gazz. Piem.)

MANNO. La quistione è troppo parlamentare e troppo importante perchè possa passarvisi sopra così di leggieri, e perchè possa essere scusata l'insistenza della parola che io riprendo. Io sostengo, e forse non irragionevolmente, che, allorquando la Camera ha deliberato di non passare all'esame dei singoli articoli, non intese già di dare un giudizio definitivo sopra la legge, ma solamente di lasciare libero il campo a coloro i quali credessero di doverla di primo tratto rigettare senza entrare nella discussione dei singoli articoli.

Il risultato dello scrutinio segreto dimosterà se la maggioranza della Camera voglia adottare le conclusioni della Commissione di rigettare la legge, ovvero sia favorevole a questa. A tal risultato di votazione non può recare impedimento la deliberazione già adottata, perchè la Camera non può essere condotta a volere e non volere la stessa cosa. Perciò non vi ha altro modo di poter conciliare amendue le votazioni se non dando alla prima di esse la sola portata che deve avere, quella cioè per cui, se la maggioranza è ammessa ad approvare la legge in complesso, sia anche abilitata ad esaminarla ne' suoi particolari. La Camera era dubbiosa se o no dovesse adottare di primo tratto le conclusioni della Commissione, oppure passare all'esame dei singoli articoli. Questo giudizio definitivo potrà essere favorevole o contrario alla legge: se riesce contrario, allora è rigettato; ma se riesce favorevole, in che stato saremmo noi? D'aver forse rigettato dapprima ciò che abbiamo voluto ammettere dappoi? No certamente; la Camera non può essere inconsequente, non può contraddire a se stessa.

Può ben avvenire che la Camera ammetta gli articoli e rigetti poscia il complesso di una legge; ma non mai che abbia in una deliberazione, per cui non credeva necessaria la disamina degli articoli e in cui voleva lasciar libera la facoltà a se stessa di rigettare la legge in complesso, a togliersi la facoltà di esaminare quegli articoli e la legge intera, ove non venga ad usare di quel diritto di più pronta reiezione. Io non

veggo altra maniera di porre d'accordo la deliberazione presa e quella da prendersi, se non che sostenendo che dee venirsi ai voti sulle conclusioni della Commissione, e che, qualora i voti non siano favorevoli ad esse, la discussione s'intenda riaperta sulla legge la quale implicitamente verrebbe allora richiamata in disamina. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Debbo far osservare al Senato che non bisogna perdere di vista le regole ordinarie.

Quando si procede alla discussione sugli articoli, non si tratta unicamente dell'esame degli articoli, si tratta della parziale adozione o reiezione degli articoli. Dopo la discussione fatta d'ogni articolo, si passa a questa votazione parziale; dunque, non procedendosi alla discussione degli articoli, non è solamente dichiarare l'inutilità d'illuminarsi di più, ma l'inopportunità di venire ai voti sui singoli articoli.

(Gazz. Piem.)

MANNO. Io metto questa ipotesi: può accadere che il numero delle palle decida in favore della legge. Se mai ciò avvenisse, noi saremmo in contraddizione con noi medesimi, saremmo anzi nell'impossibilità di dar esequimento al nostro voto, se non vuol darsi alla prima nostra deliberazione il senso da me indicato.

La Camera deciderà adunque se vuole ammettere o no le conclusioni della Commissione. Se il voto riuscirà favorevole alla legge, allora bisogna lasciare libero il campo alla discussione de' suoi articoli. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Una seconda osservazione dee fare il presidente ed è questa, che le conclusioni della Commissione non sono redatte in termini tali da poter essere messe ai voti. (Gazz. Piem.)

MANNO. Ma se mai dallo squittinio risultasse che non si vuole rigettare la legge? (Gazz. Piem.)

DELLA TORRE. Lo squittinio segreto è quello che decide più dell'alzata e seduta; se lo squittinio segreto è contro il voto per alzata, sarà lo squittinio che deciderà. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Non si tratterebbe che di rimuovere la difficoltà se la legge possa essere rigettata senza averne discussi gli articoli. (Gazz. Piem.)

STABA. Questo sarà il risultato dello squittinio segreto.

CHERRARIO. Io direi di veder prima i voti, e, secondo le regole, passare allo scrutinio segreto senza preoccuparsi per ora della conseguenza di tal voto. (Gazz. Piem.)

IL PRESIDENTE. Io domando al Senato se intende passare allo scrutinio segreto sul complesso della legge. (Assentimento) (Gazz. Piem.)

DEFORNARI dice di volersi astenere dal votare, protestando contro questo abuso. (Dopo qualche osservazione del Presidente ed alcuni schiarimenti di varii senatori vota anch'esso) (Gazz. Piem.)

(Fattosi l'appello nominale, risulta la legge rigettata con 27 voti su 36 votanti.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. Il Senato rigetta la legge.

Mi servo di questo momento in cui sono ancor raccolti i membri del Senato per far osservare che vi sono degli uffizi che ancor non si radunarono per nominare la Commissione che deve esaminare la legge riguardante i sussidi a Venezia. Li prego perciò a volersi radunar domani. Il Senato sarà convocato subito che le Commissioni nominate e da nominarsi abbiano dichiarato di esser preparate a dare le loro relazioni.

(La seduta è sciolta alle 5½.)

(Gazz. Piem.)